



Circondario Val di Cornia Provincia di Livorno

Ufficio Urbanistica Comprensoriale

COMUNE DI PIOMBINO

VARIANTE AL P.R.G. E AL P.S. D'AREA

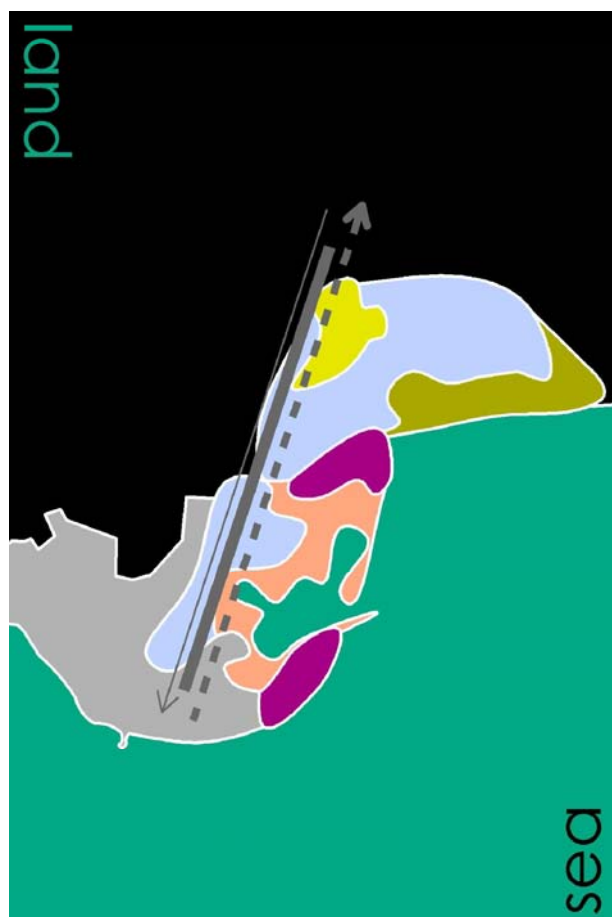
PORTUALITA'

DISTRETTO DELLA NAUTICA

RIASSETTO DELLE AREE INDUSTRIALI

INFRASTRUTTURE CONNESSE

Accordo di pianificazione artt. 22-23 L.R.01/2005



SINTESI OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI CONTRODEDUZIONE

Data: Marzo 2009

**VARIANTE AL PRG VIGENTE E AL PS D'AREA PER LA PORTUALITA', IL
DISTRETTO DELLA NAUTICA, IL RIASSETTO DELLE AREE INDUSTRIALI E LE
INFRASTRUTTURE CONNESSE**

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI CONTRODEDUZIONE

OSSERVAZIONE N1

PROPONENTE: **Lucchini S.p.A.**

PROTOCOLLO: **n. 28922 del 24 ottobre 2008**

ALLEGATI: n. 7 tavole

SINTESI OSSERVAZIONE:

L'osservante titolare e gestore dello stabilimento siderurgico a ciclo integrale di Piombino, premettendo e richiamando le scelte operate dal PS d'Area per le UTOE 8 e 9, nonché dalla Variante al PRG del 1994, a suo parere, penalizzanti per le condizioni di esercizio dell'attività industriale, formula una serie di rilievi e di proposte di modifica, riferite sia alla disciplina normativa della variante sia alle perimetrazioni di zona, motivate sostanzialmente dalle esigenze logistiche e di funzionamento dello stabilimento, di seguito sintetizzate.

Modifiche normative:

1. In riferimento all'art. 27 delle NTA ed in particolare alla disciplina delle sottozone D1 (ambiti industriali saturi) l'osservante richiede le seguenti modifiche-integrazioni:

- 1.1 il rafforzamento del principio relativo alla possibilità di apportare modifiche e/o adeguamenti impiantistici agli impianti esistenti in zona D1, mediante la seguente modifica del primo capoverso della norma (in corsivo grassetto le integrazioni): “ .. Per gli impianti esistenti sono consentiti interventi di manutenzione e quelli necessari ***al raggiungimento di migliori performance ambientali, nonché*** necessari a soddisfare requisiti di igiene ambientale...*omissis*.. ”;
- 1.2 una precisazione in riferimento alla Cokeria mediante la seguente modifica al secondo capoverso della norma (in corsivo grassetto le integrazioni, barrato il testo di cui si propone lo stralcio): “ integrazione funzionale del ciclo produttivo degli impianti esistenti che possono comportare anche nuove costruzioni e dotazioni impiantistiche ~~con esclusione degli impianti per la produzione del coke per i quali si deve perseguire esclusivamente l'obiettivo della delocalizzazione.~~ ***Con particolare riferimento agli impianti per la produzione del coke, pur confermando l'obiettivo della delocalizzazione e il divieto di ampliamenti finalizzati all'incremento della produzione, saranno consentiti al gestore gli interventi necessari al mantenimento dell'impianto in condizioni di sicurezza ed efficienza, nonché quelli finalizzati all'adeguamento alle B.A.T., fino al raggiungimento del termine temporale definibile tecnicamente come fine vita utile dell'impianto.*** ”;
- 1.3 ritenendo sproporzionate ed eccessivamente penalizzanti le condizioni e gli oneri posti a carico dell'azienda richiede le seguenti modifiche al quarto capoverso della norma (in corsivo grassetto le integrazioni, barrato il testo di cui si propone lo stralcio): “ ... Gli atti abilitativi edilizi relativi ad interventi di adeguamento tecnologico, di integrazione funzionale e di sostituzione degli impianti esistenti , afferenti allo stabilimento siderurgico a ciclo integrale saranno rilasciati nel rispetto delle seguenti condizioni:
- *omissis*

- *omissis*
- il progetto dovrà essere corredato da uno specifico studio ambientale (—qualora l'intervento non sia soggetto a VIA sulla base della normativa vigente e **qualora le sue caratteristiche tipologiche, dimensionali e qualitative lo rendano necessario** —), dal quale risulti l'incidenza dell'intervento proposto sulle principali matrici ambientali ...*omissis*";
- l'intervento proposto non potrà comunque produrre un aggravio delle condizioni ambientali iniziali e **nel caso costituisca** un aggravio del rischio di incidente rilevante di cui al D.M. LL.PP. 9 maggio 2001, ***l'azienda ottempererà agli obblighi previsti nelle normative nazionali e regionali vigenti, relativi all'implementazione del sistema di gestione del rischio ivi contenuti;***
- ~~— conseguentemente ogni nuovo impianto o adeguamento impiantistico, preordinato all'incremento della produzione dovrà essere accompagnato dalla contestuale realizzazione di interventi previsti nel "programma di consolidamento e riassetto industriale" finalizzati al contenimento dei livelli di inquinamento complessivo prodotti dallo stabilimento, nonché dalla riduzione dei consumi idrici;~~
- le aree di stoccaggio delle materie prime e/o degli scarti delle lavorazioni siderurgiche dovranno essere realizzati in strutture coperte ***ove tale soluzione tecnologica sia richiesta quale adeguamento alle B.A.T.*** e adottando comunque soluzioni tali da evitare fenomeni di spolveramento;
- le aree di pertinenza degli impianti, la viabilità di servizio interna e ogni altro spazio dello stabilimento destinato alla lavorazione, alla movimentazione e allo stoccaggio delle merci e dei prodotti, ***saranno adeguatamente pavimentate e asfaltate ove ciò sia richiesto dalla normativa ambientale vigente*** ~~dovranno essere pavimentate e asfaltate;~~

1.4 l'osservante richiede l'eliminazione dell'obbligo di sottoscrizione di specifica convenzione quale condizione al rilascio dei titoli abilitativi edilizi relativi ai nuovi impianti, nonché della stipula di polizze fideiussorie a garanzie degli impegni assunti nella stessa, in quanto ritenute di difficile applicazione (nella determinazione degli importi, nella eventuale escussione da parte del Comune, nonché nella eventuale esecuzione in danno da parte del Comune stesso); a tal fine richiede la modifica del sesto capoverso delle norme (in corsivo grassetto le integrazioni, barrato il testo di cui si propone lo stralcio) come segue: “ ~~il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alla stipula di una convenzione (o, a seconda dei casi di atto unilaterale d'obbligo) con la quale dovranno esser disciplinati i seguenti contenuti:~~

- impegno dell'azienda, conseguentemente alla realizzazione del nuovo impianto o all'implementazione di impianto esistente ***e al fine di rispettare il limite imposto sul Rapporto di Copertura (0,5 mq./mq),*** alla dismissione e demolizione di impianti ~~obsoleti fuori servizio~~ localizzati negli ambiti industriali saturi (D1) ~~o in ambiti non più destinati alle attività industriali (ambito portuale, ambito di Città Futura, ambito della Chiusa di Pontedoro, ambito delle aree umide costiere, ecc.)~~ con eventuale rilocalizzazione in zona D2; qualora la dismissione/demolizione di ~~impianti obsoleti~~ non sia contestuale alla realizzazione del nuovo impianto, in relazione a documentate e adeguate motivazioni prodotte dall'azienda, la stessa indicherà, con uno specifico cronoprogramma, la tempistica prevista per l'attuazione delle dismissioni/delocalizzazioni impiantistiche, ~~prevedendo a tal fine idonee garanzie fideiussorie sulle quali il Comune potrà rivalersi in caso di inottemperanza;~~
- impegno dell'azienda a realizzare, ***attuando un cronoprogramma che verrà presentato contestualmente al/ad un nuovo impianto o all'adeguamento di un*** ~~dell'impianto esistente,~~ ampie fasce di filtro tra lo stabilimento industriale e ***i suoi confini*** ~~gli insediamenti esistenti ai margini industriali,~~ così come indicato negli elaborati cartografici della Variante

Generale; tali fasce di filtro dovranno essere adeguatamente piantumate e dotate, qualora necessario, di barriere fonoassorbenti; a tal fine dovranno essere prodotti dall'azienda specifici elaborati progettuali nei quali siano puntualmente indicate le essenze vegetazionali da impiagare, da selezionare in funzione del contesto urbano o territoriale interessato, le eventuali modellazioni del terreno ed i sistemi di irrigazione adottati;

~~— impegno dell'azienda alla cessione gratuita di aree di proprietà della stessa funzionali alla realizzazione del prolungamento della SS 398 fino al porto ed alla retrocessione delle concessioni demaniali intestate all'azienda stessa relative ad aree del demanio marittimo o del demanio bonifica non più destinate dalla Variante Generale agli usi industriali (quali aree portuali attualmente occupate dai carbonili, specchio acqueo della Chiusa destinato al distretto della nautica, aree per lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti in impianti pubblici, aree interessate dal prolungamento della SS 398, aree umide costiere ecc.); anche tali impegni dovranno essere garantiti da apposite polizze fidejussorie sulle quali il Comune e/o l'Autorità Portuale di Piombino potranno rivalersi in caso di inottemperanza;~~

omissis.

Qualora vengano definiti e sottoscritti tra l'azienda, il Comune e le istituzioni di livello superiore, accordi più generali riguardanti i complessivi programmi di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale dello stabilimento siderurgico, che assumano i contenuti e gli obblighi sopra elencati e rivestano natura di atto giuridicamente vincolante, non si renderà necessario **subordinare il rilascio dei singoli titoli abilitativi edilizi alle condizioni stabilite da tali accordi** procedere alla sottoscrizione delle specifiche convenzioni con il Comune in sede di rilascio dei titoli abilitativi edilizi relativi ai singoli impianti.

Resta inteso inoltre che interventi a carattere manutentivo o esclusivamente finalizzati a migliorare le prestazioni ambientali del ciclo produttivo nonché le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro non sono soggetti al rispetto delle condizioni ~~e degli obblighi~~ sopra riportati **e**.

2. In riferimento alla disciplina delle sottozone D2 (art. 27 NTA - ambiti di espansione per nuovi impianti industriali) l'osservante, ritenendo la stessa eccessivamente penalizzante per l'azienda in relazione alla analogia di trattamento con le sottozone D1, con particolare riferimento alla necessità di sottoscrivere anche per gli interventi ricadenti nella sottozona D2 specifiche convenzioni, richiede le seguenti modifiche-integrazioni (settimo e ottavo capoverso delle norme):

2.1 A tal fine i progetti relativi a nuovi impianti o all'integrazione di quelli esistenti negli ambiti D2, sono soggetti al rispetto delle seguenti condizioni:

- al nuovo impianto, o all'adeguamento degli impianti esistenti, dovranno essere applicate le migliori tecniche disponibili al fine di contenere l'inquinamento prodotto (emissioni acustiche, atmosferiche, prelievi idrici, ecc.);
- il progetto dovrà essere corredato da uno specifico studio ambientale (qualora l'intervento non sia soggetto a VIA sulla base della normativa vigente) **e qualora le sue caratteristiche tipologiche, dimensionali e qualitative lo rendano necessario**, dal quale risulti l'incidenza dell'intervento proposto sulle principali matrici ambientali (aria, acqua, suolo), .. *omissis*..;
- l'intervento proposto non potrà comunque produrre un aggravio delle condizioni ambientali iniziali e **nel caso costituisca un aggravio** del rischio di incidente rilevante di cui al D.M. LL.PP. 9 maggio 2001, **l'azienda ottempererà agli obblighi previsti nelle normative nazionali e regionali vigenti, relativi all'implementazione del sistema di gestione del rischio ivi contenuti;**
- le aree di stoccaggio delle materie prime e/o degli scarti delle lavorazioni siderurgiche dovranno essere realizzati prevalentemente in strutture coperte **ove tale soluzione tecnologica sia richiesta quale adeguamento alle B.A.T.**, e adottando comunque soluzioni tali da evitare fenomeni di spolveramento;
- le aree di pertinenza degli impianti, la viabilità di servizio interna e ogni altro spazio dello

stabilimento destinato alla lavorazione, alla movimentazione e allo stoccaggio delle merci e dei prodotti **saranno adeguatamente pavimentate e asfaltate ove ciò sia richiesto dalla normativa ambientale** dovranno essere pavimentate e asfaltate;

- *omissis*

~~Il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per i nuovi impianti o per l'implementazione di quelli esistenti è inoltre subordinato alla stipula di una specifica convenzione (o, a seconda dei casi, di un atto unilaterale d'obbligo) con la quale dovranno essere disciplinati i seguenti contenuti:~~

- impegno dell'azienda a realizzare, **attuando un cronoprogramma che verrà presentato contestualmente al—ad un nuovo impianto o all'adeguamento di un dell'impianto esistente**, ampie fasce di filtro tra lo stabilimento industriale e **i suoi confini** ~~gli insediamenti esistenti ai margini industriali nonché rispetto alle aree costiere e fluviali e i termini~~, così come indicato negli elaborati cartografici della Variante Generale; tali fasce di filtro dovranno essere adeguatamente piantumate e dotate, qualora necessario, di barriere fonoassorbenti; a tal fine dovranno essere prodotti dall'azienda specifici elaborati progettuali nei quali siano puntualmente indicate le essenze vegetazionali da impiegare, da selezionare in funzione del contesto urbano o territoriale interessato, le eventuali modellazioni del terreno ed i sistemi di irrigazione adottati;

- *omissis*

- *omissis*

Qualora vengano definiti e sottoscritti tra l'azienda, il Comune e le istituzioni di livello superiore, accordi più generali riguardanti i complessivi programmi di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale dello stabilimento siderurgico, che assumano i contenuti e gli obblighi sopra elencati e rivestano natura di atto giuridicamente vincolante, non si renderà necessario **subordinare il rilascio dei singoli titoli abilitativi edilizi alle condizioni stabilite da tali accordi** ~~procedere alla sottoscrizione delle specifiche convenzioni con il Comune in sede di rilascio dei titoli abilitativi edilizi relativi ai singoli impianti.~~

Resta inteso che interventi a carattere manutentivo o esclusivamente finalizzati a migliorare le prestazioni ambientali del ciclo produttivo nonché le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro non sono soggetti al rispetto delle condizioni ~~e degli obblighi~~ sopra riportate.

3. In riferimento alla disciplina delle sottozone D4 (art. 27 NTA - ambiti a prevalente servizio dell'industria) l'osservante richiede lo scorporo dalla sottozona D4 dell'area interessata dalle portinerie dello stabilimento in loc. Ischia di Crociano, mantenendo le stesse nella sottozona D2; conseguentemente richiede la seguente modifica del testo delle NTA:

...omissis...

L'area, ~~che include~~ **prospiciente** le portinerie di ingresso degli stabilimenti industriali
...omissis

4. In riferimento alla disciplina dell'art. 39 delle NTA relativa agli “Ambiti Produttivi”, l'osservante contesta essenzialmente i principi introdotti nella disciplina urbanistica in ordine all'obbligo di cessione di aree variamente ubicate e possedute a diverso titolo dall'azienda, e chiede pertanto le seguenti modifiche a partire dal quinto capoverso delle norme:

...omissis...

“Tuttavia ~~in attesa fino a che non si determineranno~~ **determinino tutte** le condizioni **relative a tempi e modi** per la delocalizzazione **di cui sopra, per ciò che concerne il del** sistema impiantistico “acciaieria-treno rotaie”, attualmente collocato nell'ambito D1 in aderenza alla città consolidata, sono ~~e comunque~~ ammissibili, nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabilite al precedente art. 27, implementazioni impiantistiche anche finalizzate all'estensione del mix produttivo, qualora funzionalmente connesse all'impianto acciaieria e pertanto non altrimenti localizzabili.

In particolare per l'impianto di produzione laminati piani (denominato "minimill") e per la conseguente rilocalizzazione del "parco rottame" previsti dall'azienda nel programma di consolidamento e riassetto industriale che è parte integrante del quadro conoscitivo della presente variante, il rilascio dei relativi titoli abilitativi edilizi è subordinato all'assunzione da parte dell'azienda stessa di precisi impegni, da disciplinare puntualmente nell'ambito ~~della~~ **di una** convenzione di cui al precedente art. 27 che stabilirà in merito tempistiche e garanzie economiche, in ordine ai seguenti aspetti:

- cessione e liberazione delle aree del demanio marittimo presso il porto commerciale (D14.1) interessate dalla presenza dei carbonili e da altri apparati produttivi e rilocalizzazione degli stessi nelle zone D2, **una volta che saranno ultimati e resi disponibili, per lo stabilimento industriale, gli ambiti che il nuovo assetto portuale di cui al Nuovo Piano Regolatore Portuale, strumento di pianificazione compatibile ed integrativo della Variante di P.R.G. e P.S., assegna allo stesso;**
- rilocalizzazione in zona D2 degli impianti di produzione del coke attualmente collocati in prossimità della città consolidata (zona D1), **una volta raggiunto il termine temporale definibile tecnicamente come fine vita utile dell'impianto;**
- cessione gratuita delle aree di proprietà dell'azienda funzionali alla realizzazione del prolungamento della SS398 fino al porto, **secondo il percorso di penetrazione riportato negli elaborati grafici di corredo alla variante, rinviando alle sedi opportune l'individuazione delle soluzioni tecniche necessarie per la salvaguardia delle attività esistenti, della viabilità stradale e ferroviaria esistente e per la non interferenza con i progetti industriali e infrastrutturali di cui al programma di consolidamento e riassetto industriale;** (N.B: ad integrazione di quanto richiesto l'osservante rinvia agli elaborati cartografici allegati all'osservazione);
- retrocessione delle concessioni demaniali intestate all'azienda relative ad aree del demanio marittimo o del demanio bonifica non più destinate dalla Variante Generale agli usi industriali e precisamente: ambito della Chiusa di Pontedoro interessato dalle previsioni del complesso integrato della nautica (D14.2.b) e dalla rilocalizzazione dell'impianto di acquacoltura (E7), aree umide costiere (E5), aree in loc. Ischia di Crociano interessate dal potenziamento degli impianti di trattamento rifiuti (F5), aree interessate dalla nuova viabilità della SS 398; **per quest'ultime rinviando alle sedi opportune l'individuazione delle soluzioni tecniche necessarie per la salvaguardia delle attività esistenti, della viabilità stradale e ferroviaria esistente e per la non interferenza con i progetti industriali e infrastrutturali di cui al programma di consolidamento e riassetto industriale; in particolare, sempre per quest'ultime, con la salvaguardia delle illimitate operatività del collegamento stradale e ferroviario esistente - c.d. ponte delle Terre Rosse – unica infrastruttura atta a garantire il collegamento fra l'area Nord e l'area Sud dello stabilimento** (N.B: anche in questo caso ad integrazione di quanto richiesto l'osservante rinvia agli elaborati cartografici allegati all'osservazione);
- realizzazione e cessione di una fascia a verde con funzione di filtro rispetto all'abitato del Cotone-Poggetto, ~~eosì come indicato negli elaborati della Variante Generale;~~ **secondo la rappresentazione dell'elaborato grafico qui allegato "Tavola 2 e Tavola 4 – Osservazione E", estesa per circa 25 metri all'interno dell'attuale muro di confine di stabilimento, il cui piede andrà ad attestarsi alla viabilità stradale esistente, salvaguardando questa e gli immobili ivi esistenti e limitata sul lato Nord per non interferire con il progetto del nuovo "Parco Rottame";**
- ~~— realizzazione a carico dell'azienda delle sistemazioni viabilistiche (rotatoria) in corrispondenza dell'ingresso allo stabilimento siderurgico lungo Viale della Resistenza e sistemazione, con adeguati elementi di arredo e piantumazioni, delle aree a parcheggio di uso pubblico poste all'interno dell'ambito D13;~~
- ~~— rifacimento dell'esistente attraversamento in corrispondenza del fosso Terre Rosse, al fine di~~

~~consentire l'agevole passaggio delle imbarcazioni ospitate nel soprastante punto d'ormeggio (D14.4);~~

- attuazione complessiva del piano di risanamento acustico predisposto dall'azienda in attuazione del vigente piano comunale di classificazione acustica comunale;
- contestuale realizzazione della "piattaforma ecologica di stoccaggio residui di lavorazione e rifiuti" in loc. Colmata e degli interventi di adeguamento e/o rilocalizzazione dell' "impianto calce" previsti nel "programma di consolidamento e riassetto industriale" presentato dall'azienda.

... omissis...

Modifiche cartografiche:

Conseguentemente e ad integrazione delle modifiche normative suddette, l'osservante richiede la modifiche alle perimetrazioni di zona e alle indicazioni cartografiche del PRG vigente, come di seguito riportato:

1. Estensione dell'ambito D1 destinato alla realizzazione dell'impianto denominato "minimill", verso il Comparto di Città Futura per una porzione di terreno della larghezza di circa 10 metri, parallela all'attuale perimetrazione sulla direttrice Nord-Sud e per una porzione di terreno della larghezza di circa 10 metri, parallela all'attuale sedime stradale e ferroviario di collegamento con la residua porzione D1 sul lato Ovest dello stabilimento, come meglio rappresentato negli elaborati prodotti dall'osservante a corredo dell'osservazione (Tavola 2 e 3- Osservazione A). La richiesta è motivata da ragioni di ordine tecnico e logistico e in particolare dalla necessità di ripristino e adeguamento dell'esistente collegamento stradale e ferroviario, e del mantenimento delle connessa fascia di rispetto, in funzione delle modifiche alla logistica di stabilimento conseguenti alla realizzazione dell'impianto Minimill.
2. Estensione dell'ambito D1 destinato alla realizzazione dell'impianto denominato "minimill" verso l'area a destinazione urbanistica D13 (direzionale), per una porzione di terreno di complessivi 5.200 mq circa come meglio rappresentato negli elaborati prodotti dall'osservante a corredo dell'osservazione (Tavola 2 e 3- Osservazioni B e C); La richiesta anche in questo caso è motivata da ragioni di ordine tecnico e logistico ed in particolare dalla necessità di collocare nell'area alcune strutture di sostegno e apparati impiantistici connessi alla realizzazione del minimill.
3. Eliminazione della fascia a verde prevista sul lato Nord-Est dell'impianto denominato "minimill" come meglio rappresentato negli elaborati prodotti dall'osservante a corredo dell'osservazione (Tavola 2 e 3- Osservazione D); La richiesta è motivata da ragioni di ordine tecnico e logistico ed in particolare dalla presenza nell'area di 14 serbatoi per l'ossigeno gassoso ivi localizzati in funzione dell'arrivo del gasdotto di fornitura da parte dello stabilimento di produzione SOL e dalla necessità di utilizzare parzialmente l'area per la sosta temporanea degli automezzi in attesa di carico;
4. Estensione della sottozona D2 con conseguente riduzione della sottozona D14.1, come rappresentato negli elaborati prodotti dall'osservante a corredo dell'osservazione (Tavola 2 - Osservazione M) al fine di consentire l'ampliamento del "parco minerali" verso il nuovo ambito portuale; ciò in quanto si rende necessario l'ampliamento del sedime del parco minerali, per circa 25 metri, allo scopo di ottimizzare lo stoccaggio delle materie prime, al fine di migliorare le prestazioni dell'AFO 4 dopo il rifacimento;

5. Modifica della perimetrazione dell'ambito portuale erroneamente riportata negli elaborati grafici del nuovo PRP, come rappresentato negli elaborati prodotti dall'osservante a corredo dell'osservazione (Tavola 6) , al fine di ricomprendere in ambito D2 gli impianti industriali ivi insediati.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE:

L'osservante formula diverse richieste di modifica relativamente alla disciplina normativa e alle perimetrazioni di zona, così come definite dalla variante adottata, in ordine al tema del riassetto delle aree industriali. Tali richieste sono motivate, nel complesso, da esigenze produttive e logistiche dello stabilimento industriale, dall'asserita eccessiva ingerenza della disciplina urbanistica nella conduzione dell'attività industriale nonché da una sovrapposizione tra la disciplina urbanistica comunale e la normativa vigente in materia ambientale.

Rispetto a tali richieste di modifica si propone di controdedurre come di seguito riportato, distinguendo tra le modifiche di tipo normativo, riferite agli artt. 27 e 39 delle NTA, che vengono esaminate complessivamente, e quelle di tipo cartografico che attengono alle perimetrazioni di zona del PRG.

Modifiche normative

Pur confermando l'impianto normativo della variante per le aree industriali e gli obiettivi perseguiti dalla stessa in ordine al complessivo miglioramento delle prestazioni ambientali dello stabilimento siderurgico, alla razionalizzazione delle aree occupate dallo stesso ed alla progressiva liberazione di quelle non più funzionali alle lavorazioni industriali, si ritiene di poter accogliere alcune proposte di rettifica ed integrazione della disciplina urbanistica, avanzate dall'osservante, volte ad una più efficace ed efficiente gestione degli interventi anche alla luce degli ulteriori approfondimenti normativi condotti (in particolare per quanto attiene il rapporto tra Autorizzazione Integrata Ambientale, autorizzazione all'esercizio degli impianti ed autorizzazione alla costruzione degli stessi sulla base delle disposizioni del "correttivo" al Codice dell'Ambiente di cui alla L.243 del 19.12.2007). Ciò al fine di evitare inutili sovrapposizioni di competenze, nonché al fine di perseguire principi di efficienza, economicità e ottimizzazione degli atti amministrativi. Si ritengono inoltre accoglibili le proposte di modifica avanzate dall'osservante tese a definire più puntualmente alcune disposizioni normative della disciplina urbanistica, sempre nell'ottica di una più agevole ed efficace gestione in fase di attuazione degli interventi, senza che vengano tuttavia intaccati gli obiettivi di fondo che orientano la suddetta disciplina urbanistica.

Diversamente e conseguentemente non si ritengono invece accoglibili tutte le richieste avanzate dall'azienda in ordine "all'alleggerimento" od alla eliminazione delle misure previste dalla variante volte ad assicurare la contestuale programmazione e/o realizzazione degli interventi volti al miglioramento ambientale dello stabilimento ed agli obblighi a questo connessi, così come alla progressiva liberazione di aree da destinare ad usi diversi da quello industriale.

Più in precisamente per quanto riguarda le sottozone D1, si propone di accogliere, sulla base motivazioni sopra espresse, le proposte di modifica di cui ai punti della sintesi dell'osservazione n. 1.1, nonché, parzialmente e con diversa formulazione i punti n. 1.2, 1.3 e 1.4. In particolare riguardo a quest'ultimo punto si propone di prevedere la sottoscrizione in un'unica convenzione, accogliendo quindi nella sostanza la proposta dell'osservante, in occasione del rilascio dei titoli abilitativi edilizi relativi agli impianti più rilevanti e di più prossima realizzazione previsti nel "programma di consolidamento e riassetto industriale" dell'azienda, ovvero l'impianto per la produzione dei laminati piani (*minimill*) e la connessa rilocalizzazione del parco rottame. Tale convenzione dovrà comunque assumere tutti i contenuti descritti in generale all'art. 27 e più puntualmente all'art. 39.

Per quanto riguarda la previsione, contenuta nella norma di PRG (art. 27), in ordine alla stipula di specifiche fideiussioni a garanzia degli obblighi convenzionali, si ritiene che in relazione alla diversa natura degli impegni che l'azienda dovrà assumere in sede di convenzione (quali il rispetto di determinate tempistiche per la rilocalizzazione di impianti ed apparati industriali dismessi ed in

funzione, impegno alla cessione di aree di proprietà dell'azienda non più funzionali al ciclo produttivo, realizzazione di opere di urbanizzazione e /o di mitigazione ambientale, ecc.) si possano contemplare strumenti alternativi e diversificati in ordine alle garanzie che l'azienda dovrà fornire. Conseguentemente si ritiene ragionevole eliminare l'esclusivo riferimento nella norma di PRG alle polizze fideiussorie, contemplando quindi strumenti alternativi da definire puntualmente in sede di convenzione in relazione alla specifica natura degli obblighi che l'azienda dovrà assumere.

Non si ritengono invece accoglibili le altre proposte di modifica avanzate dall'osservante in quanto contrastanti con gli obiettivi ed i contenuti della variante.

Con riferimento invece alla disciplina delle sottozone D2 (punto 2 dell'osservazione), si ritengono parzialmente accoglibili (se pure con diversa formulazione), analogamente alle zone D1, le proposte di modifica di cui al secondo, terzo, quarto e quinto alinea del punto 2.1 della sintesi dell'osservazione. Si propone inoltre di accogliere in parte la richiesta avanzata in merito alla eliminazione dell'obbligo di stipula di specifica convenzione per gli impianti da realizzare in zona D2, limitando la stessa agli impianti di maggiore rilevanza ai fini produttivi e a maggior impatto ambientale quali la nuova cokeria ed il connesso parco fossili nonché il previsto impianto Slagstar. Si propone inoltre di accogliere, nella sostanza, la proposta di modifica avanzata dall'osservante in ordine alla disciplina delle sottozone D4 (punto 3 della sintesi dell'osservazione), finalizzata a ricondurre alla destinazione D2 il complesso della portineria dello stabilimento industriale, che risulta in effetti più rispondente alla funzione svolta.

Infine per quanto riguarda la disciplina degli Ambiti Produttivi di cui all'art. 39 delle NTA (punto 4 della sintesi dell'osservazione), non si ritengono nel complesso accoglibili le richieste di modifica avanzate dall'osservante tese a puntualizzare già nella disciplina urbanistica le modalità e la tempistica di attuazione degli impegni convenzionali previsti a carico dell'azienda (in particolare per quanto attiene la liberazione delle aree demaniali marittime occupate dai carbonili, la rilocalizzazione della cokeria, la cessione delle aree funzionali alla realizzazione della SS 398) in quanto contenuti che dovranno essere disciplinati nel dettaglio nell'ambito dell'atto convenzionale che assume la valenza di atto giuridicamente rilevante tra le parti.

In particolare per quanto riguarda la SS 398, pur evidenziando che il tracciato individuato in sede progettazione preliminare e ripreso dalla variante adottata tende a minimizzare le interferenze con gli impianti a carattere strategico dello stabilimento, si potranno valutare ed individuare nella successiva fase di progettazione esecutiva le idonee soluzioni tecniche e costruttive al fine di limitare ulteriormente l'interferenza della nuova viabilità con le infrastrutture e le attività esistenti. Si ritiene inoltre accoglibile la eliminazione, quale obbligo convenzionale a carico dell'azienda, della rotatoria in corrispondenza dell'ingresso dello stabilimento su Viale della Resistenza, in quanto soluzione viabilistica superata sulla base delle elaborazioni progettuali condotte in sede di elaborazione del PP e del PIUSS di Città Futura. Per quanto riguarda invece il rifacimento dell'attraversamento sul Fosso delle Terre Rosse, pur confermando la necessità di attuazione dell'intervento, anche con il coinvolgimento diretto dell'azienda, si ritiene tuttavia che la progettazione e la realizzazione dello stesso debba essere coordinata, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista economico, con la progettazione definitiva/esecutiva della SS 398 e con le relative opere accessorie (svincoli e bretelle di collegamento al settore nord del porto e al polo della cantieristica). Pertanto si propone una riformulazione della norma in merito a tale obbligo convenzionale.

Infine per quanto riguarda la fascia verde con funzione di protezione dell'abitato del Cotone-Poggetto si propone di accogliere parzialmente la richiesta di ridimensionamento della stessa, in relazione alle interferenze infrastrutturali, impiantistiche e logistiche evidenziate dall'osservante, mantenendo invariata la norma ma procedendo ad una modifica cartografica, ovvero alla riduzione di tale fascia, così come indicato nella tav. 5 allegata alle presenti controdeduzioni.

Sulla base di quanto sopra evidenziato si propone pertanto di riformulare la disciplina normativa relativa alle aree industriali (artt. 27 e 39) come di seguito indicato, riportando in grassetto le integrazioni ed in barrato le parti eliminate rispetto al testo base delle norme della variante adottata.

Omissis...

ART. 27 CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBITI PRODUTTIVI (D)

Gli ambiti prevalentemente edificati e di completamento produttivi di cui al successivo Titolo III, comprendono aree, complessi e immobili riservati alle destinazioni d'uso industriali, artigianali, turistico ricettive, estrattive, commerciali, di deposito, direzionali, portuali.

Si distinguono le sottozone di seguito definite, per le quali valgono le sottoelencate disposizioni comuni mentre al Titolo III sono stabilite disposizioni specifiche per singoli ambiti.

In particolare per gli ambiti industriali valgono le disposizioni comuni stabilite nei capoversi seguenti.

Gli ambiti industriali, in relazione al grado di utilizzazione delle aree, si articolano in sottozone sature (D1) e in sottozone di espansione con disponibilità di aree per nuovi impianti industriali e per la rilocalizzazione di quelli esistenti (D2).

Sono altresì previste zone industriali che, per la loro contiguità con ambiti fluviali protetti sotto il profilo paesistico, sono sottoposte a specifiche limitazioni d'uso (D3).

D1. Comprendono ambiti industriali saturi.

In questi ambiti non è ammessa, di norma, la costruzione di nuovi impianti industriali. Per gli impianti esistenti sono consentiti interventi di manutenzione e quelli necessari **al raggiungimento di migliori performance ambientali, nonché** a soddisfare requisiti di igiene ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Qualora siano adeguatamente motivate le ragioni che impediscono diverse localizzazioni negli ambiti di espansione industriale appositamente individuati dalla Variante Generale, sono altresì consentiti interventi di adeguamento tecnologico, di sostituzione e di integrazione funzionale del ciclo produttivo degli impianti esistenti, che possono comportare anche nuove costruzioni e dotazioni impiantistiche, con esclusione degli impianti per la produzione del coke per i quali si deve perseguire esclusivamente l'obiettivo della delocalizzazione. **Per questi ultimi, conseguentemente, non saranno ammessi interventi finalizzati all'incremento della produzione ma saranno comunque consentiti al gestore gli interventi necessari al mantenimento dell'impianto in condizioni di sicurezza ed efficienza, nonché quelli finalizzati all'adeguamento alle migliori tecniche disponibili (BAT) fino al rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), nell'ambito della quale verrà verificata la rispondenza dell'impianto agli standards richiesti.**

Le eventuali nuove costruzioni saranno contenute comunque entro il rapporto di copertura (R.C.) di 0,5 mq/mq con riferimento al perimetro dello stabilimento che ricade all'interno della sottozona D1. Limitatamente alle aree dello stabilimento Magona il rapporto di copertura ammesso è di 0,6 mq./mq. in considerazione del fatto che l'azienda non dispone di ulteriori aree per l'espansione industriale.

Gli atti abilitativi edilizi relativi ad interventi di adeguamento tecnologico, di integrazione funzionale e di sostituzione degli impianti esistenti, afferenti allo stabilimento siderurgico a ciclo integrale saranno rilasciati nel rispetto delle seguenti condizioni:

- il progetto dovrà essere corredato da una relazione contenente le motivazioni di ordine logistico-industriale ed impiantistico che rendono necessaria la localizzazione dell'impianto negli ambiti industriali saturi, dando conto altresì della coerenza dell'intervento con *“il programma di consolidamento e riassetto industriale”* che è parte integrante del quadro conoscitivo della presente variante;
- al nuovo impianto, o all'adeguamento di impianti esistenti, dovranno essere applicate le migliori tecniche disponibili **(BAT), da verificare in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)**, al fine di contenere l'inquinamento prodotto (emissioni acustiche, atmosferiche, prelievi idrici, ecc.);
- **l'intervento proposto non potrà comunque produrre un aggravio delle condizioni ambientali iniziali né un aggravio dei prelievi idrici dal sottosuolo in corrispondenza delle zone con elevati livelli di salinità così come definite dall'indagine geologico-tecnica costituente parte integrante della presente variante;**

- **a tal fine** il progetto dovrà essere corredato da ~~uno specifico studio~~ **una specifica relazione ambientale** (~~qualora l'intervento non sia soggetto a VIA sulla base della normativa vigente~~) dalla quale risulti l'incidenza dell'intervento proposto sulle principali matrici ambientali (aria, acqua, suolo), indicando le eventuali misure di mitigazione; detto studio si configura come approfondimento ed implementazione della valutazione ambientale complessiva relativa al "programma di consolidamento e riassetto industriale" condotto dall'azienda in rapporto all'intero ciclo produttivo dello stabilimento, che è parte integrante del quadro conoscitivo della presente variante;
- ~~l'intervento proposto non potrà comunque produrre un aggravio delle condizioni ambientali iniziali e del rischio di incidente rilevante di cui al D.M. LL.PP. 9 maggio 2001, né un aggravio dei prelievi idrici dal sottosuolo in corrispondenza delle zone con elevati livelli di salinità così come definite dall'indagine geologico-tecnica costituente parte integrante della presente variante;~~
- conseguentemente ogni nuovo impianto, o adeguamento impiantistico, preordinato all'incremento della produzione dovrà essere accompagnato dalla contestuale realizzazione di interventi previsti nel "programma di consolidamento e riassetto industriale" finalizzati al contenimento dei livelli di inquinamento complessivo prodotti dallo stabilimento, nonché alla riduzione dei consumi idrici;
- **l'intervento proposto non potrà comunque produrre un aggravio del rischio di incidente rilevante di cui al D.M. LL.PP. 9 maggio 2001 all'esterno dello stabilimento industriale; qualora l'intervento costituisca un aggravio del rischio di incidente rilevante di cui al D.M. LL.PP. 9 maggio 2001, all'interno dello stabilimento industriale, l'azienda ottempererà agli obblighi previsti nelle normative nazionali e regionali vigenti relativi all'implementazione del sistema di gestione del rischio;**
- le aree di stoccaggio delle materie prime e/o degli scarti delle lavorazioni siderurgiche dovranno essere realizzati in strutture coperte, **ove tale soluzione tecnologica sia richiesta quale adeguamento alle BAT in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA),** e adottando comunque soluzioni tali da evitare fenomeni di spolveramento;
- le aree di pertinenza degli impianti, la viabilità di servizio interna e ogni altro spazio dello stabilimento destinato alla lavorazione, alla movimentazione e allo stoccaggio delle merci e dei prodotti, dovranno essere **adeguatamente** pavimentate e asfaltate **ove sia tecnicamente possibile in relazione alle specifiche lavorazioni industriali;**
- i nuovi fabbricati industriali dovranno garantire la qualità ed omogeneità formale (in particolare nella scelta dei materiali e delle cromie prevalenti) tenendo conto dell'immagine complessiva dello stabilimento e del contesto urbano in cui si collocano; a tal fine dovranno essere prodotti specifici elaborati utili a valutare l'inserimento del nuovo intervento nel contesto urbano e territoriale;
- **per gli impianti specificati al successivo art. 39 (ovvero "minimill" e "parco rottame") il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alla stipula di una convenzione** (~~o, a seconda dei casi, di un atto unilaterale d'obbligo~~) con la quale dovranno essere disciplinati i seguenti contenuti:
 - impegno dell'azienda, conseguente alla realizzazione del nuovo impianto ~~o all'implementazione di impianto esistente~~, alla dismissione e demolizione di impianti obsoleti localizzati negli ambiti industriali saturi (D1) o in ambiti non più destinati alle attività industriali (ambito portuale, ambito di Città Futura, ambito della Chiusa di Pontedoro, ambito delle aree umide costiere, ecc.) con eventuale rilocalizzazione in zona D2; qualora la dismissione/demolizione degli impianti obsoleti non sia contestuale alla realizzazione del nuovo impianto, in relazione a documentate e adeguate motivazioni prodotte dall'azienda, la stessa indicherà, con uno specifico cronoprogramma, la tempistica prevista per l'attuazione delle dismissioni/delocalizzazioni impiantistiche, ~~prevedendo a tal fine idonee garanzie fideiussorie sulle quali il Comune si potrà rivalere in caso di inottemperanza;~~
 - impegno dell'azienda a realizzare, contestualmente al nuovo impianto, ~~o all'adeguamento dell'impianto esistente qualora preordinato all'incremento della produzione,~~ interventi previsti nel "programma di consolidamento e riassetto industriale" finalizzati al contenimento dei livelli di inquinamento complessivo prodotti dallo stabilimento nonché alla riduzione dei consumi idrici;
 - impegno dell'azienda a realizzare, contestualmente al nuovo impianto ~~o all'adeguamento dell'impianto esistente,~~ ampie fasce di filtro tra lo stabilimento industriale e gli insediamenti esistenti ai margini industriali, così come indicato negli elaborati cartografici della Variante Generale; tali fasce di filtro dovranno essere adeguatamente piantumate e dotate, qualora

necessario, di barriere fonoassorbenti; a tal fine dovranno essere prodotti dall'azienda specifici elaborati progettuali nei quali siano puntualmente indicate le essenze vegetazionali da impiegare, da selezionare in funzione del contesto urbano o territoriale interessato, le eventuali modellazioni del terreno ed i sistemi di irrigazione adottati;

- impegno dell'azienda alla cessione gratuita di aree di proprietà della stessa funzionali alla realizzazione del prolungamento della SS 398 fino al porto ed alla retrocessione delle concessioni demaniali intestate all'azienda stessa relative ad aree del demanio marittimo o del demanio bonifica non più destinate dalla Variante Generale agli usi industriali (quali aree portuali attualmente occupate dai carbonili, specchio acqueo della Chiusa destinato al distretto della nautica, aree per lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti in impianti pubblici, aree interessate dal prolungamento della SS 398, aree umide costiere ecc.); ~~anche tali impegni dovranno essere garantiti da apposite polizze fidejussorie sulle quali il Comune e/o l'Autorità Portuale di Piombino potranno rivalersi in caso di inottemperanza;~~
- gli obblighi per assicurare la disponibilità di spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 2.4.1968 n. 1444, nonché a realizzare eventuali ulteriori opere di urbanizzazione funzionalmente connesse agli ambiti industriali (quali ad esempio sistemazioni viabilistiche); potranno concorrere al soddisfacimento degli standards pubblici le aree sopra menzionate necessarie alla realizzazione della SS 398 ed alla realizzazione di fasce di filtro a verde.

Per tutti gli impegni assunti dall'azienda in sede di stipula della suddetta convenzione si dovranno stabilire nella stessa idonee garanzie con eventuale ricorso a strumenti diversi in ragione delle diversa natura degli obblighi assunti (quali polizze fidejussorie, penali, ecc.).

Qualora vengano definiti e sottoscritti tra l'azienda, il Comune e le istituzioni di livello superiore, accordi più generali riguardanti i complessivi programmi di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale dello stabilimento siderurgico, che assumano i contenuti e gli obblighi sopra elencati e rivestano natura di atto giuridicamente vincolante, non si renderà necessario procedere alla sottoscrizione ~~delle specifiche convenzioni~~ della **specifica convenzione** con il Comune in sede di rilascio dei titoli abilitativi edilizi ~~relativi ai singoli impianti.~~

Resta inteso inoltre che interventi a carattere manutentivo o esclusivamente finalizzati a migliorare le prestazioni ambientali del ciclo produttivo nonché le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro non sono soggetti al rispetto delle condizioni e degli obblighi sopra riportati.

Tutti gli interventi sono comunque soggetti al rispetto delle specifiche norme geologico tecniche di fattibilità riportate nell'Allegato I delle presenti norme.

D2. Comprendono ambiti di espansione per nuovi impianti industriali, per la rilocalizzazione di quelli trasferiti e per la diversificazione produttiva di tipo industriale. In particolare l'ambito compreso tra la strada della Base Geodetica e lo stabilimento Dalmine viene prioritariamente destinato alla rilocalizzazione e all'insediamento di piccole e medie imprese a carattere industriale.

In questi ambiti è ammessa la costruzione di nuovi impianti ed edifici industriali entro il rapporto di copertura (R.C.) di 0,5 mq/mq. riferito alle aree di pertinenza di ciascun intervento, adeguatamente individuate e perimetrate negli elaborati di progetto.

Tali costruzioni possono essere integrative o sostitutive dei cicli produttivi esistenti, oppure tali da configurarsi come nuovi stabilimenti industriali.

In questi ambiti sono altresì ammessi impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili o connesse al ciclo produttivo siderurgico, qualora compatibili con la logistica ed il funzionamento degli stabilimenti siderurgici.

Nella localizzazione delle nuove costruzioni e dei nuovi impianti si dovranno perseguire gli obiettivi del contenimento del consumo di suolo, degli impatti sulle principali risorse ambientali e della mitigazione paesaggistica ed ambientale rispetto agli insediamenti contigui ed ai territori contermini (aree agricole, fluviali e marittime).

La realizzazione di nuovi impianti e la sostituzione o l'integrazione di quelli esistenti, non dovranno comunque comportare aumenti dei prelievi di acqua dal sottosuolo in corrispondenza delle zone con elevati livelli di salinità, così come definite dall'indagine geologico-tecnica costituente parte integrante della Variante Generale.

A tal fine i progetti relativi a nuovi impianti o all'integrazione di quelli esistenti negli ambiti D2, sono soggetti al rispetto delle seguenti condizioni:

- al nuovo impianto, o all'adeguamento degli impianti esistenti, dovranno essere applicate le migliori tecniche disponibili (**BAT**), **da verificare in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)**, al fine di contenere l'inquinamento prodotto (emissioni acustiche, atmosferiche, prelievi idrici, ecc.);
- **l'intervento proposto non potrà comunque produrre un aggravio delle condizioni ambientali iniziali; a tal fine** il progetto dovrà essere corredato da ~~uno specifico studio~~ **una specifica relazione ambientale** (~~qualora l'intervento non sia soggetto a VIA sulla base della normativa vigente~~) dalla quale risulti l'incidenza dell'intervento proposto sulle principali matrici ambientali (aria, acqua, suolo), indicando le eventuali misure di mitigazione; detto studio si configura come approfondimento ed implementazione della valutazione ambientale complessiva relativa al *"programma di consolidamento e riassetto industriale"* condotto dall'azienda in rapporto all'intero ciclo produttivo dello stabilimento, che è parte integrante del quadro conoscitivo della presente variante;
- ~~l'intervento proposto non potrà comunque produrre un aggravio delle condizioni ambientali iniziali e del rischio di incidente rilevante di cui al D.M. LL.PP. 9 maggio 2001;~~
- **l'intervento proposto non potrà comunque produrre un aggravio del rischio di incidente rilevante di cui al D.M. LL.PP. 9 maggio 2001 all'esterno dello stabilimento industriale; qualora l'intervento costituisca un aggravio del rischio di incidente rilevante di cui al D.M. LL.PP. 9 maggio 2001, all'interno dello stabilimento industriale, l'azienda ottempererà agli obblighi previsti nelle normative nazionali e regionali vigenti relativi all'implementazione del sistema di gestione del rischio;**
- le aree di stoccaggio delle materie prime e/o degli scarti delle lavorazioni siderurgiche dovranno essere realizzati prevalentemente in strutture coperte, **ove tale soluzione tecnologica sia richiesta quale adeguamento alle BAT in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)**, e adottando comunque soluzioni tali da evitare fenomeni di spolveramento;
- le aree di pertinenza degli impianti, la viabilità di servizio interna e ogni altro spazio dello stabilimento destinato alla lavorazione, alla movimentazione e allo stoccaggio delle merci e dei prodotti dovranno essere **adeguatamente** pavimentate e asfaltate **ove sia tecnicamente possibile in relazione alle specifiche lavorazioni industriali;**
- i nuovi fabbricati industriali dovranno garantire la qualità ed omogeneità formale (in particolare nella scelta dei materiali e delle cromie prevalenti) tenendo conto dell'immagine complessiva dello stabilimento e del contesto territoriale in cui si collocano
- **realizzazione di un complessivo sistema di regimazione delle acque piovane con trattamento di acque di prima pioggia.**

Il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per i nuovi impianti **o per la rilocalizzazione degli impianti esistenti di maggiore rilevanza ed impatto ambientale previsti nel "programma di consolidamento e riassetto industriale" nella sottozona D2, e più precisamente la nuova cokeria, il nuovo parco fossili, e l'impianto Slagstar** ~~per l'implementazione di quelli esistenti~~ è inoltre subordinato alla stipula di una specifica convenzione ~~(o, a seconda dei casi, di un atto unilaterale d'obbligo)~~ con la quale dovranno essere disciplinati i seguenti contenuti:

- impegno dell'azienda a realizzare, contestualmente al nuovo impianto o all'adeguamento dell'impianto esistente, ampie fasce di filtro tra lo stabilimento industriale e gli insediamenti esistenti ai margini industriali nonché rispetto alle aree costiere e fluviali contermini, così come indicato negli elaborati cartografici della Variante Generale; tali fasce di filtro dovranno essere adeguatamente piantumate e dotate, qualora necessario, di barriere fonoassorbenti; a tal fine dovranno essere prodotti dall'azienda specifici elaborati progettuali nei quali siano puntualmente indicate le essenze vegetazionali da impiegare, da selezionare in funzione del contesto urbano o territoriale interessato, le eventuali modellazioni del terreno ed i sistemi di irrigazione adottati;
- ~~impegno a realizzare un complessivo sistema di regimazione delle acque piovane con trattamento di acque di prima pioggia;~~
- obbligo ad assicurare la disponibilità di spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 2.4.1968 n. 1444, reperibili, d'intesa con il Comune, anche all'esterno dei perimetri industriali o, in alternativa, da monetizzare sulla base di una stima prodotta dai competenti uffici comunali.

Qualora vengano definiti e sottoscritti tra l'azienda, il Comune e le istituzioni di livello superiore,

accordi più generali riguardanti i complessivi programmi di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale dello stabilimento siderurgico, che assumano i contenuti e gli obblighi sopra elencati e rivestano natura di atto giuridicamente vincolante, non si renderà necessario procedere alla sottoscrizione delle specifiche convenzioni con il Comune in sede di rilascio dei titoli abilitativi edilizi relativi ai singoli impianti.

Resta inteso che interventi a carattere manutentivo o esclusivamente finalizzati a migliorare le prestazioni ambientali del ciclo produttivo nonché le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro non sono soggetti ~~alla preventiva sottoscrizione della convenzione sopra richiamata~~ **al rispetto delle condizioni sopra riportate.**

Tutti gli interventi sono comunque soggetti al rispetto delle specifiche norme geologico tecniche di fattibilità riportate nell'Allegato I delle presenti norme.

D3. Comprendono ambiti industriali con limitazioni d'uso per fattori ambientali. In queste aree è ammessa esclusivamente la realizzazione di infrastrutture viarie, ferroviarie e di servizio agli impianti industriali.

D4 Comprendono ambiti a servizio prevalente dell'industria.

In questi ambiti è ammessa la realizzazione di un centro servizi per l'autotrasporto (autoparco) prevalentemente dedicato agli automezzi che trasportano le merci ed i prodotti degli stabilimenti industriali.

L'area, ~~che include le~~ **contigua alle** portinerie di ingresso degli stabilimenti industriali, potrà pertanto essere dotata di tutti i servizi necessari per l'accoglienza degli automezzi e degli addetti all'autotrasporto, quali (a titolo indicativo e non esaustivo):

- servizi di ristorazione
- servizi igienici/lavanderia
- foresteria
- spazi informativi
- postazione medica di primo soccorso
- uffici e attività direzionali per gli operatori dell'autotrasporto
- attività commerciali connesse all'autotrasporto/minimarket
- autofficina- area lavaggio mezzi
- stazione rifornimento carburanti
- aree di sosta automezzi.

Per le nuove costruzioni dovranno essere rispettati i seguenti indici:

- rapporto di copertura: 0,25 mq./mq.
- altezza massima: ml.10.00

Su tutto il fronte strada dovrà essere realizzata una adeguata schermatura vegetazionale con eventuale modellazione del terreno (del tipo rilevato inerbito) e piantumazione con essenze vegetazionali appropriate al contesto.

Tutti gli interventi sono comunque soggetti al rispetto delle specifiche norme geologico tecniche di fattibilità riportate nell'Allegato I delle presenti norme.

..Omissis..

ART. 39 AMBITI PRODUTTIVI

I terreni che si stendono dal Viale dell'Unità d'Italia a ovest, e dal Viale Regina Margherita, a sud, fino alla strada della Base Geodetica a nord, e al Fiume Cornia, a est, costituiscono gran parte del sistema territoriale dei Monti e dello Stagno di Piombino. Destinati dal P.R.G. vigente a usi produttivi e in particolare all'industria siderurgica, formano un enorme ambito, in realtà molto differenziato per tipo e dimensioni di occupazione, per caratteristiche ambientali, per relazioni con l'abitato che ne occupa i perimetri e con il porto.

Luogo di un forte ruolo di Piombino nella realtà nazionale e di una spiccata identità sociale e politica, è certamente ancora il riferimento territoriale per lo sviluppo produttivo di Piombino. Questo obiettivo dovrà tuttavia soddisfare alcune condizioni che la presente Variante Generale dispone:

- 1) il parallelo sviluppo di un valido sistema portuale integrato-commerciale, industriale, per passeggeri, per la pesca, per il turismo ed il diportismo nautico che nei terreni in parola deve trovare congrue aree di servizio e un soddisfacente sistema di trasporti e comunicazione;
- 2) lo stabilirsi di un armonico rapporto con la città, basato per un verso su un generale miglioramento delle condizioni ambientali, e per altro verso sulla messa a disposizione di aree di delocalizzazione industriale, che possono assicurare il necessario respiro a un ambito urbano compreso tra la costa, il sistema collinare e, appunto, la zona industriale;
- 3) il formarsi di un moderno insediamento industriale, a cui non dovrebbero mancare anche livelli significativi di qualità morfologica, da programmare mediante organici piani di insediamento valutati assieme alla città.

Con la Variante Generale la grande zona industriale prevista dal P.R.G. vigente è stata articolata in vari ambiti, di diverse caratteristiche, insediative e funzionali, perimetrati negli elaborati grafici per i quali valgono le disposizioni generali di cui all'Art. 27.

L'ambito D1, che si estende tra il comparto di Città Futura di cui al precedente art. 38 bis e il porto, comprende impianti industriali da contenere e progressivamente trasferire, compatibilmente con la logistica dello stabilimento, nel soprastante ambito D2, costituito da aree per nuovi impianti industriali, poste a sud di Via della Base Geodetica ed estese fino all'ambito del Fosso del Tombolo.

Tuttavia fino a che non si determineranno le condizioni per la delocalizzazione del sistema impiantistico "acciaieria-treno rotaie", attualmente collocato nell'ambito D1 in aderenza alla città consolidata, sono comunque ammissibili, nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabilite al precedente art. 27, implementazioni impiantistiche anche finalizzate all'estensione del mix produttivo, qualora funzionalmente connesse all'impianto acciaieria e pertanto non altrimenti localizzabili.

In particolare per l'impianto di produzione laminati piani (denominato "minimill") e per la conseguente rilocalizzazione del "parco rottame" previsti dall'azienda nel programma di consolidamento e riassetto industriale che è parte integrante del quadro conoscitivo della presente variante, il rilascio dei relativi titoli abilitativi edilizi è subordinato all'assunzione da parte dell'azienda stessa di precisi impegni, da disciplinare puntualmente nell'ambito della convenzione di cui al precedente art. 27 che stabilirà in merito tempistiche e garanzie economiche, in ordine ai seguenti aspetti:

- cessione e liberazione delle aree del demanio marittimo presso il porto commerciale (D14.1) interessate dalla presenza dei carbonili e da altri apparati produttivi e rilocalizzazione degli stessi nelle zone D2;
- rilocalizzazione in zona D2 degli impianti di produzione del coke attualmente collocati in prossimità della città consolidata (zona D1);
- cessione gratuita delle aree di proprietà dell'azienda funzionali alla realizzazione del prolungamento della SS398 fino al porto e allo sviluppo del porto commerciale passeggeri (D14.1);
- retrocessione delle concessioni demaniali intestate all'azienda relative ad aree del demanio marittimo o del demanio bonifica non più destinate dalla Variante Generale agli usi industriali e precisamente: ambito della Chiusa di Pontedoro interessato dalle previsioni del complesso integrato della nautica (D14.2.b) e dalla rilocalizzazione dell'impianto di acquacoltura (E7), aree umide costiere (E5), aree in loc. Ischia di Crociano interessate dal potenziamento degli impianti di trattamento rifiuti (F5), aree interessate dalla nuova viabilità della SS 398;
- realizzazione e cessione di una fascia a verde con funzione di filtro rispetto all'abitato del Cotone-Poggetto, così come indicato negli elaborati della Variante Generale;
- **realizzazione di ampie fasce di filtro tra lo stabilimento industriale e gli insediamenti esistenti ai margini industriali nonché rispetto alle aree costiere e fluviali contermini, così come indicato negli elaborati cartografici della Variante Generale; tali fasce di filtro dovranno essere adeguatamente piantumate e dotate, qualora necessario, di barriere fonoassorbenti; a tal fine dovranno essere prodotti dall'azienda specifici elaborati progettuali nei quali siano puntualmente indicate le essenze vegetazionali da impiegare, da selezionare in funzione del contesto urbano o territoriale interessato, le eventuali modellazioni del terreno ed i sistemi di irrigazione adottati;**
- ~~realizzazione a carico dell'azienda delle sistemazioni viabilistiche (rotatoria) in corrispondenza dell'ingresso allo stabilimento siderurgico lungo Viale della Resistenza e sistemazione, con adeguati elementi di arredo e piantumazioni, delle aree a parcheggio di uso pubblico poste all'interno dell'ambito D13 ed accessibili da Viale della Resistenza;~~
- rifacimento dell'esistente attraversamento in corrispondenza del fosso Terre Rosse, al fine di

- consentire l'agevole passaggio delle imbarcazioni ospitate nel soprastante punto d'ormeggio (D14.4), **da coordinare con la progettazione e realizzazione della SS 398 e delle opere connesse**;
- attuazione complessiva del piano di risanamento acustico predisposto dall'azienda in attuazione del vigente piano comunale di classificazione acustica comunale;
 - contestuale realizzazione della "piattaforma ecologica di stoccaggio residui di lavorazione e rifiuti" in loc. Colmata e degli interventi di adeguamento e/o rilocalizzazione dell' "impianto calce" previsti nel "programma di consolidamento e riassetto industriale" presentato dall'azienda.

Omissis...

Modifiche cartografiche ed alle perimetrazioni di zona

Punti 1/2/3 (modifiche alle perimetrazioni di zona conseguenti alla realizzazione impianto *minimill*).

Premesso che con la variante adottata si è esteso l'ambito a destinazione industriale "D1" al fine di consentire la realizzazione del nuovo impianto (*minimill*) previsto nel "programma di consolidamento e riassetto industriale" dell'azienda Lucchini, non altrimenti localizzabile in quanto strettamente connesso all'apparato impiantistico dell'acciaieria, ritenendo tale intervento strategico per lo sviluppo e la diversificazione produttiva del polo siderurgico piombinese con conseguenti positive ricadute economiche ed occupazionali. Dato atto che le ulteriori estensioni alla perimetrazione della zona D1 richieste dall'azienda (fascia di ampiezza 10 mt. a confine con il comparto di Città Futura, estensione verso l'area a destinazione urbanistica D13 lato Circondario) risultano strettamente connesse alla realizzazione del suddetto impianto, in quanto necessarie per il mantenimento ed il miglioramento delle infrastrutture viabilistiche e ferroviarie (già esistenti) ad esso asservite nonché per consentire l'installazione delle strutture di sostegno dell'impianto stesso, si propone di accogliere l'osservazione. Conseguentemente si propone di modificare le perimetrazioni relative alla sottozona D1 (in estensione), del subcomparto D di Città Futura della sottozona D13 (in riduzione) come indicato nella tavola 5, per quanto riguarda il PRG vigente e nella tav. 3, per quanto riguarda il PS d'Area, allegate alle presenti controdeduzioni. Per quanto riguarda invece la fascia a verde prevista sul lato Nord-Est dell'area industriale D1 (lungo Via della Capriola), se ne propone la riduzione, così come indicato nella tavola 5 allegata alle presenti controdeduzioni, in considerazione del fatto che l'area risulta già occupata dagli esistenti depositi per lo stoccaggio dell'ossigeno non altrimenti localizzabili, ritenendo comunque necessario mantenere una schermatura arborea lineare rispetto all'abitato del Cotone.

Punti 4/5. (modifiche perimetrazione ambito portuale D14.1 a confine ambito industriale D2)

Sentita in merito anche l'A.P. si propone di respingere la richiesta avanzata dall'osservante, fatta salva una limitata rettifica dell'ambito portuale D14.1, a favore della sottozona industriale D2, in corrispondenza dell'area a tergo del punto di incontro della cosiddetta "vasca piccola" con al "vasca grande", così come meglio indicato nella tavola 5 allegata alle presenti controdeduzioni. La perimetrazione dell'ambito portuale (D14.1) nel tratto a tergo delle banchine nord e ovest della darsena grande è stata infatti dettata da esigenze funzionali correlate da un lato alla previsione di un corridoio infrastrutturale di dimensioni tali da poter inserire al suo interno sia il fascio di binari ferroviari che la viabilità interna portuale, tenendo conto dei raggi minimi di curvatura dei binari ferroviari che possono essere adottati nel tratto di raccordo con la linea ferroviaria nazionale esterna all'ambito portuale, e dall'altro dalla necessità di garantire la presenza a tergo dei nuovi banchinamenti di un piazzale di larghezza minima tale da non pregiudicarne la funzionalità. Inoltre, nel tratto a tergo della seconda vasca di contenimento dei materiali di risulta dei dragaggi, la perimetrazione dell'ambito portuale coincide sostanzialmente con il tracciato del retromarginamento previsto nel progetto di Messa in Sicurezza di Emergenza (MISE) della falda, che ovviamente non può trovarsi all'esterno delle aree di competenza dell'A.P. e quindi dell'ambito portuale. Per tali ragioni quindi, fatta salva la rettifica suddetta, si mantiene invariata la perimetrazione dell'ambito portuale (D14.1). Tuttavia si fa presente che al termine della

realizzazione della messa in sicurezza della falda e delle infrastrutture portuali attinenti, qualora necessario, potrà essere esaminata la possibilità, da parte dell'A.P., di concedere in concessione una parte delle aree richieste dall'osservante finalizzate alle esigenze di implementazione e gestione del ciclo produttivo.

Si propone invece di accogliere la richiesta di rettifica alla perimetrazione della sottozona D4 (ambiti a servizio prevalente dell'industria) destinata alla realizzazione dell'autoparco, coerentemente con quanto già detto in riferimento alla disciplina normativa, escludendovi l'area relativa alle portinerie di ingresso dello stabilimento in loc. Ischia di Crociano e riconducendo la stessa alla destinazione industriale D2 così come indicato nella tavola 5 allegata alle presenti controdeduzioni.

OSSERVAZIONE N 2

PROPONENTE: **Sun Recovers Field S.r.l**

PROTOCOLLO: n. 29813 del 3.11.2008

ALLEGATI:

All. n.1: Decreto Regione Toscana n. 3966/2008 avente ad oggetto “procedimento di verifica sul progetto di costruzione di un impianto fotovoltaico da circa 3MW in loc. Ischia di Crociano nel Comune di Piombino (LI), proposto da Sun Recovers Fields srl. Provvedimento conclusivo”;

All. n. 2: Stralcio cartografico contenente tracciato connessione MT;

All. n. 3: Autorizzazione Soc. Lucchini alla realizzazione dell’impianto;

All. n.4: Delibera G.C. Comune di Piombino n. 3131/2008 avente ad oggetto “Atto di indirizzo sull’ammissibilità della realizzazione di interventi nel SIN”

All. n. 5: CD contenente simulazione rendering

SINTESI OSSERVAZIONE:

L’osservante, intendendo realizzare un parco fotovoltaico della potenza complessiva di circa 3 MW in loc. Ischia di Crociano per una superficie di circa 56.000 mq., nelle aree industriali interessate dalla ex discarica, richiede di adeguare la destinazione d’uso dell’area interessata (zona F5 di PRG) in modo tale da poter risolvere “il potenziale conflitto con le norme in materia urbanistica” così come evidenziato dal decreto regionale di Esclusione di VIA n. 3966/2008. Richiede inoltre all’amministrazione di esprimersi riguardo alla realizzazione delle opere connesse al campo fotovoltaico, con riferimento al cavidotto di allaccio alla rete elettrica nazionale il cui tracciato di previsione costeggia la proprietà Lucchini sul lato est dell’area industriale, fino all’attraversamento della ferrovia di accesso allo stabilimento.

L’osservante evidenzia altresì che il progetto in questione è già stato sottoposto alla Regione Toscana ai fini dell’esclusione del procedimento di VIA di cui alla L.R. 79/98, che si è espressa con il decreto succitato ed allegato all’osservazione. Evidenzia inoltre che il parco fotovoltaico non interferirà con il corpo della discarica in quanto le strutture saranno di tipo rimovibile e non comportano impegno di suolo. Ciò anche ai fini dell’interferenza con il SIN.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE:

Si propone di accogliere l’osservazione ritenendo le finalità dell’intervento in linea con gli obiettivi della variante che tende a promuovere nel complesso l’adozione di soluzioni per il contenimento dei consumi idrici ed energetici e per la produzione energetica da fonti rinnovabili. A tal fine, ferma restando l’attribuzione della destinazione funzionale F5 alle aree in questione, si propone di integrare la norma relativa all’ambito F5 di Ischia di Crociano come di seguito riportato in grassetto (rispetto al testo della variante adottata).

ART. 39 AMBITI PRODUTTIVI

Omissis...

All'interno della grande zona industriale la cui articolazione in vari ambiti produttivi è stata sopra descritta, si colloca un ampio ambito (F5) comprendente l'impianto di smaltimento e di trattamento dei rifiuti civili e industriali di Ischia di Crociano e destinato a soddisfarne le future necessità di potenziamento.

Compatibilmente con la programmazione e la pianificazione dei futuri impianti di trattamento in tale ambito sono altresì ammessi impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili.

...Omissis...

OSSERVAZIONE N 3

PROPONENTE: La Sdriscia Srl

PROTOCOLLO: n. 32355 del 1.12 2008

ALLEGATI: documentazione fotografica e cartografica parte integrante dell'osservazione

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE:

L'osservante, proprietario di un appezzamento di terreno in loc. Gagno di superficie pari a mq. 7050 ubicato in un'area residuale compresa tra la linea ferroviaria Piombino-Campiglia M.ma, il sovrappasso ferroviario ed il fosso che costeggia la Strada delle Terre Rosse, attualmente con destinazione agricola nel PRG vigente (sottozona E1), richiede l'attribuzione della destinazione artigianale-commerciale (D5) in continuità con il sottostante ambito produttivo del Gagno.

La richiesta è motivata dal fatto che l'osservante ha stipulato accordi con la Soc. Off Shore Motonautica con sede in loc. Colmata, che intende rilocalizzarsi nell'area in questione e sviluppare ulteriormente la propria attività di rimessaggio e vendita imbarcazioni e di prodotti correlati. Ciò in relazione al fatto che l'area, attualmente inutilizzata ed in condizioni di degrado, si presta particolarmente, per la vicinanza del fosso Cagliana e del contiguo punto d'ormeggio utilizzabili per l'alaggio delle imbarcazioni, allo sviluppo di attività connesse alla filiera nautica, così come indicato dalla variante per l'ambito produttivo del Gagno.

L'osservante richiede inoltre che l'intervento sia attuabile mediante piano attuativo di iniziativa privata, in base agli indici ed i criteri previsti per l'ambito D5 del Gagno, ma indipendentemente dal piano attuativo relativo al comparto adiacente che richiederà un tempo di realizzazione ed attuazione certamente superiore a quello necessario alla progettazione dell'area in oggetto.

Riguardo all'assetto dell'area in questione propone di proseguire la fascia arborata (di ampiezza pari a 10 mt.) a margine dell'area già prevista per il sottostante ambito produttivo del Gagno, e creare una nuova viabilità di collegamento alla strada delle Terre Rosse per servire il nuovo lotto artigianale (allega a tale proposito schema di un possibile utilizzo dell'area).

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE:

Si propone di accogliere l'osservazione in quanto si tratta effettivamente di un'area residuale ed interclusa tra infrastrutture esistenti (tracciato ferroviario, strada delle Terre Rosse e fosso Cagliana), non altrimenti utilizzabile, e che risulta inoltre contigua all'ambito produttivo del Gagno nel quale può pertanto essere inclusa.

Risultando comunque già direttamente accessibile dalla viabilità esistente, e non necessitando di opere di urbanizzazione rilevanti, si ritiene altresì ammissibile l'attuazione diretta ed indipendente dell'intervento. Conseguentemente si propone di estendere la destinazione D5 alle aree in questione, così come indicato nella tavola 5 allegata alle presenti controdeduzioni, e di integrare l'art. 39 delle NTA del PRG per quanto attiene l'ambito dell'insediamento produttivo del Gagno come di seguito riportato in grassetto (rispetto al testo della variante adottata).

ART. 39 AMBITI PRODUTTIVI

Omissis...

AMBITO DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DEL GAGNO (D5)

In località Gagno, nelle aree comprese tra l'ampia curva formata dalla linea ferroviaria Campiglia M.ma-Piombino ed il fosso Cagliana, la Variante Generale prevede un comparto destinato alle piccole imprese industriali, artigianali e commerciali la cui accessibilità sarà garantita dall'esistente strada delle Terre Rosse e dalla prevista connessione con la SS 398 in corrispondenza del Capezzuolo. L'attuazione del comparto è soggetta a strumento urbanistico attuativo **fatta eccezione per il lotto intercluso posto a nord**

dell'ambito che risulta già accessibile dalla viabilità esistente e la cui attuazione è pertanto ammissibile con intervento diretto, nel rispetto degli indici e dei criteri urbanistici stabiliti per l'intero comparto. Per tale lotto, in sede di attuazione dell'intervento, dovranno comunque essere definiti i criteri di fattibilità geologica e idraulica riferendosi alle classi di pericolosità e al quadro conoscitivo del Piano Strutturale apportando, se necessario, gli opportuni approfondimenti.

All'interno dell'ambito è presente un'attività industriale esistente (Minerali Industriali), per la quale, in relazione alla natura dei processi produttivi e agli impatti prodotti, si prevede la delocalizzazione negli ambiti industriali D2, e prioritariamente nelle aree comprese tra la strada della Base Geodetica e lo stabilimento Dalmine.

Omissis...

OSSERVAZIONE N 4

PROPONENTE: ing. Claudio Santi (Dirigente Settore LL.PP. Comune di Piombino)

PROTOCOLLO: **n. 33097 del 9.12.2008**

ALLEGATI: stralcio tavola progetto preliminare rotatoria incrocio tra la S.P. 40 della Base Geodetica con strada comunale delle Terre Rosse.

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE:

L'osservante, in qualità di Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di Piombino, dato atto che l'Amministrazione Provinciale, di concerto con il Comune, ha intenzione di realizzare una rotatoria in corrispondenza dell'intersezione della S.P. 40 della Base Geodetica con la strada comunale delle Terre Rosse (di cui allega stralcio del relativo progetto preliminare), chiede che l'area interessata dalla rotatoria venga ricompresa dalla variante in oggetto al fine di poter procedere alla sua realizzazione.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE:

Si propone di accogliere l'osservazione, al fine di consentire la realizzazione dell'opera in questione che produrrà un miglioramento dei flussi veicolari e renderà più sicuro l'innesto tra la Strada delle terre Rosse e la Strada della Base Geodetica. A tal fine si procede ad estendere la perimetrazione del corridoio infrastrutturale, relativo alla SS 398 ed alle opere accessorie connesse, individuato nel PRG vigente e nel PS d'Area, così come indicato nelle tavole 3 e 5 allegate alle presenti controdeduzioni.

OSSERVAZIONE N 5

PROPONENTE: EDISON Spa

PROTOCOLLO: n. 33104 del 9.12.2008

ALLEGATI:

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE:

La Soc. Edison, titolare di due impianti di produzione elettrica denominati CET 2 e CET 3 ubicati nell'area industriale di Piombino, ritiene che molti degli interventi previsti nel progetto di variante, con particolare riferimento agli interventi proposti dalla soc. Lucchini nel proprio piano di sviluppo, incidano negativamente sulla funzionalità delle centrali Edison ed in particolare con gli apparati impiantistici e con le reti tecnologiche asservite alle centrali (tra le quali rete approvvigionamento acqua di mare per raffreddamento impianti, acque di scarico, elettrodotto, ecc.). A tal fine allega tabella di raffronto esplicativa.

L'osservante sottolinea inoltre come tali decisioni siano state assunte senza il coinvolgimento della stessa Edison, anche se sentita in fase di elaborazione della variante, e senza che fossero preventivamente concordate con la stessa modalità di realizzazione degli interventi tali da assicurare il regolare esercizio degli impianti di produzione elettrica.

In conclusione chiede che vengano riviste le scelte effettuate in sede di adozione della variante, coinvolgendo Edison nell'individuazione degli interventi da realizzare e condividendo con la stessa le soluzioni possibili, prima dell'approvazione della variante.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE:

Si premette in via preliminare che la variante adottata affronta ed assume scelte di assetto territoriale complessivo, che si traducono nell'attribuzione di specifiche destinazioni funzionali (zonizzazione di PRG) ed in specifiche norme tecniche di attuazione volte a definire appunto le modalità di attuazione di tali previsioni. In particolare il riassetto delle aree industriali e portuali è stato definito anche sulla base dell'esame dei piani di sviluppo industriale richiesti e raccolti dalla aziende insediate nell'area industriale di Piombino (compresa quindi l'azienda Edison) che costituiscono quindi elementi del "quadro conoscitivo" della variante. Ovvero fanno parte di quel complesso di conoscenze ed elementi utili ad assumere, sulla base di più complessive valutazioni, le definitive scelte di assetto territoriale. Nello specifico si deve evidenziare che la scheda tecnica fornita dall'azienda in fase di elaborazione della variante, relativa al piano di sviluppo industriale, non evidenzia niente di specifico in merito a futuri programmi di consolidamento e sviluppo mentre descrive puntualmente i due impianti di produzione energetica di proprietà e gestione della soc. Edison (CET 2 e CET 3) e le relative infrastrutture a rete. La variante adottata conferma quindi la destinazione industriale (sottozona D2) per le aree in cui sono localizzati i due impianti suddetti, mentre, sulla base degli altri obiettivi e finalità perseguiti con l'atto di pianificazione (sviluppo del porto, creazione di un distretto della nautica, ecc.) sono state ridefinite le funzioni nelle aree contigue, ampliando l'ambito portuale (D14.1) da attuare essenzialmente mediante nuovi imbonimenti a mare. Ciò detto è del tutto evidente che i futuri progetti che potranno attivarsi in attuazione delle previsioni urbanistiche della variante, che riguardino il nuovo Piano Regolatore Portuale, oppure il nuovo tracciato stradale della SS 398 o ancora in nuovi impianti programmati dalla Soc. Lucchini, dovranno comunque farsi carico di risolvere le interferenze impiantistiche segnalate dall'osservante garantendo l'esercizio degli impianti esistenti e trovando in quella sede, in accordo con l'azienda, le soluzioni tecniche percorribili.

In particolare per quanto riguarda le segnalate interferenze con il nuovo Piano Regolatore Portuale, ovvero:

- "opera di presa di acqua di mare per raffreddamento unità CET 2 e CET 3 posta all'interno dello stabilimento Lucchini

- “scarico acque di mare per raffreddamento e acque meteoriche e di processo delle centrali scaricate nella fogna Lucchini n.5”

sentita in merito l’Autorità Portuale, si precisa che le suddette reti sono di fatto ricomprese nel Piano Regolatore vigente approvato dalla Regione Toscana con delibera C.R. n. 91 del 5.6.2002. Su tali aree pertanto si è di fatto costituito titolo per un banchinamento portuale sin dal 2002 senza che da parte dell’osservante sia pervenuta alcuna obiezione. Resta comunque inteso, come già detto in linea generale, che in sede di elaborazione dei progetti esecutivi inerenti l’attuazione del nuovo PRP, l’Autorità Portuale si farà carico di risolvere le interferenze impiantistiche segnalate dall’osservante insistenti sull’area portuale per garantire l’esercizio degli impianti esistenti. A tal fine la stessa A.P. si è già dotata di uno specifico studio di fattibilità per lo spostamento degli scarichi e della presa a mare Lucchini che è parte integrante degli elaborati del nuovo PRP. Sulla base di quanto evidenziato si ritiene pertanto di confermare le previsioni della variante adottata e di respingere l’osservazione.

OSSERVAZIONE N 6

PROPONENTE: **Enrico Nannini ed altri cittadini**

PROTOCOLLO: **n. 33571 del 15.12.2008**

ALLEGATI:

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE:

L'osservante, unitamente ad altri cittadini che hanno aderito ai contenuti e alle richieste avanzate dallo stesso (si veda raccolta di firme allegate), "preso atto dell'importanza strategica della diversificazione economica che anche lo strumento urbanistico evidenzia", avanza alcune osservazioni e proposte di modifica articolate nei seguenti punti.

1. Propone di aggiungere a "armonico rapporto dell'industria siderurgica con la città" "e con il territorio circostante" (punto 2 pag. 19) inoltre "le barriere a verde dovranno essere localizzate in modo da creare una congrua separazione, sia ornamentale che funzionale lungo tutto il perimetro industriale ed artigianale";
2. Propone "che su tutto il lato Est della SS 398 Montegemoli-porto, e laddove serve anche sul lato ovest, venga realizzata e ceduta una barriera di terreno rialzato contenente una fascia a verde con funzione di filtro rispetto all'abitato ed agli ormeggi"; ciò al fine di limitare la sensazione di degrado visivo in corrispondenza del secondo accesso alla città e per "prevenzione di polveri e rumori";
3. Chiede che per ogni nuovo insediamento produttivo (cokeria, Siderco, ecc.) vengano previste tutte le precauzioni per tutelare da inquinamenti; propone inoltre che venga "ripristinata e riadeguata la dicitura "le attività a maggior impatto ambientale (grande e piccola industria) siano insediate nelle aree più distanti dall'abitato e dagli ormeggi (pag. 23, 1° comma);
4. Propone, relativamente all'ambito produttivo D5 del Gagno, che la fascia a verde a protezione dell'abitato esistente, venga estesa a 35 mt. di ampiezza, rispetto ai 10 previsti dalla variante, e che sia previsto l'utilizzo di piante sempreverdi. Ciò anche in considerazione del fatto che ai sensi del DPR 753/80 è prevista una distanza di 6 mt. tra alberatura e ferrovia e di 30 mt. tra insediamenti e ferrovia. Propone inoltre di prevedere una pista ciclabile all'interno della fascia arborata che possa riconnettersi con la fascia a verde prevista dalla variante in loc. a Ponte d'Oro e quindi con la costa est; propone infine di "ripristinare e riadeguare la dicitura: "le aree a verde dovranno essere localizzate in modo da creare una congrua separazione, sia ornamentale che funzionale all'assorbimento degli inquinanti, rispetto agli insediamenti residenziali e rurali esistenti in corrispondenza dell'ampia curva ferroviaria" (c. 2 pag. 23; c.4 pag. 24);
5. Propone che venga previsto "un solo asse stradale generale della D5 Gagno", vista la previsione del raddoppio dei binari ferroviari che produrranno aggravio di rumore, da localizzare "il più lontano possibile dall'arco ferroviario e dalle case (...) all'incirca lungo i fosso della Cagliana", da cui si possa dipartire la viabilità secondaria di servizio al comparto produttivo;
6. Propone che "l'ingresso alla D5 del Gagno debba avvenire dalla D5 Asca-Colmata e dagli svincoli in corrispondenza del Capezzuolo presso la 398 ..." al fine di non gravare ulteriormente sulla strada delle Terre Rosse;
7. Propone di "prevedere un luogo di ricezione e di tempo libero in un contesto caratterizzato da consistenti presenze di ormeggi visto il consistente flusso di turisti ed hobbisti locali nei pressi degli ormeggi esistenti che dovrebbero essere visti come delle *porte a terra* a servizio del turismo;
8. Propone di realizzare una fascia a verde con piante di alto fusto (preferibilmente pini) nella zona retrodunale della spiaggia di Ponte D'Oro, come di intravede nelle vecchie foto.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE:

Si propone di controdedurre in riferimento ai diversi punti trattati nell'osservazione come di seguito riportato.

1. Si propone di accogliere la richiesta di integrazione normativa (art. 39 NTA, punto 2) formulata dall'osservante essendo in linea con le finalità e gli obiettivi della variante. Pertanto si propone di integrare la norma come di seguito riportato (in grassetto le integrazioni rispetto al testo della variante adottata):

Omissis...

ART. 39 AMBITI PRODUTTIVI

I terreni che si stendono dal Viale dell'Unità d'Italia a ovest, e dal Viale Regina Margherita, a sud, fino alla strada della Base Geodetica a nord, e al Fiume Cornia, a est, costituiscono gran parte del sistema territoriale dei Monti e dello Stagno di Piombino. Destinati dal P.R.G. vigente a usi produttivi e in particolare all'industria siderurgica, formano un enorme ambito, in realtà molto differenziato per tipo e dimensioni di occupazione, per caratteristiche ambientali, per relazioni con l'abitato che ne occupa i perimetri e con il porto.

Luogo di un forte ruolo di Piombino nella realtà nazionale, e di una spiccata identità sociale e politica, è certamente ancora il riferimento territoriale per lo sviluppo produttivo di Piombino. Questo obiettivo dovrà tuttavia soddisfare alcune condizioni che la presente Variante Generale dispone:

- 1) il parallelo sviluppo di un valido sistema portuale integrato-commerciale, industriale, per passeggeri, per la pesca, per il turismo ed il diportismo nautico che nei terreni in parola deve trovare congrue aree di servizio e un soddisfacente sistema di trasporti e comunicazione;
- 2) lo stabilirsi di un armonico rapporto con la città **e con il territorio circostante**, basato per un verso su un generale miglioramento delle condizioni ambientali, e per altro verso sulla messa a disposizione di aree di delocalizzazione industriale, che possono assicurare il necessario respiro a un ambito urbano compreso tra la costa, il sistema collinare e, appunto, la zona industriale;

Omissis.....

2. Premesso che le proposte formulate dall'osservante in merito alle opere di mitigazione (rilevato e alberatura) da realizzare rispetto al nuovo tracciato della SS 398 (nel tratto Montegemoli-Gagno) attengono alla fase della progettazione esecutiva dell'opera in questione, che dovrà valutare la praticabilità di tali soluzioni, si propone comunque di individuare negli elaborati della variante, come indicato nella tavola 5 allegata alle presenti controdeduzioni, una fascia arborata con funzione di filtro rispetto alla nuova infrastruttura ed alle aree industriali.

3. Si dà atto che già la disciplina normativa della variante relativa alle aree industriali (art. 27 e 39) e la normativa vigente in materia prevede l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili (BAT) per la realizzazione dei nuovi impianti al fine di limitarne gli impatti ambientali. Si propone comunque di accogliere la richiesta di integrazione normativa avanzata dall'osservante, riferita all'ambito produttivo del Gagno (D5) ed originariamente contenuta nella relativa disciplina di PRG. Pertanto si propone di integrare l'art. 39 delle NTA del PRG per quanto attiene l'ambito dell'insediamento produttivo del Gagno come di seguito riportato in grassetto.

ART. 39 AMBITI PRODUTTIVI

Omissis...

AMBITO DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DEL GAGNO (D5)

Omissis....

Per il nuovo ambito produttivo, in relazione alle possibili connessioni funzionali con il contiguo punto d'ormeggio delle Terre Rosse, con il polo nautico della Chiusa ed il porto commerciale, la Variante Generale prefigura l'insediamento di attività artigianali e commerciali preferibilmente connesse alla filiera produttiva nautica-cantieristica ed alla logistica. In relazione a tale obiettivo si potranno realizzare anche darsene interne collegate al fosso Cagliana, funzionali alle esigenze delle attività da insediare.

Lo strumento urbanistico attuativo dovrà comunque distinguere le aree destinate alle attività commerciali, da quelle artigianali-industriali anche al fine del soddisfacimento delle dotazioni di spazi e parcheggi pubblici di cui al D.M. 1444/68 e, per quanto riguarda le attività commerciali, alla D.C.R.T. n. 233/99. **Le attività artigianali a maggior impatto ambientale (in termini di emissioni atmosferiche, acustiche, ecc.) dovranno essere insediate nelle aree più distanti dai nuclei residenziali esistenti.**

Omissis....

4. Si propone di accogliere l'osservazione per quanto attiene la proposta di estensione della fascia alberata in relazione al fatto che effettivamente le aree contigue alla ferrovia, per un'ampiezza di 30 mt. non sono edificabili (fatta salva autorizzazione in deroga delle Ferrovie ai sensi dell'art. 60 del DPR n. 753/1980). Per quanto riguarda invece l'ipotesi di realizzazione di una pista ciclabile che possa riconnettersi alla costa est (area Quagliodromo) pur ritenendola, in via preliminare difficilmente praticabile, si rileva comunque che di tratta di un tema non esaminabile in questa sede e che necessita di un grado di approfondimento progettuale di maggior dettaglio.

Pertanto si propone di integrare l'art. 39 delle NTA, per quanto attiene l'ambito dell'insediamento produttivo del Gagno come di seguito riportato (in grassetto le integrazioni e in barrato le parti eliminate rispetto al testo della variante adottata) e di modificare conseguentemente la tav. 5 della variante incrementando l'ampiezza della fascia a verde lungo il tracciato ferroviario.

ART. 39 AMBITI PRODUTTIVI

Omissis...

AMBITO DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DEL GAGNO (D5)

Omissis....

Lo strumento urbanistico attuativo, oltre a quanto sopra detto, dovrà osservare i seguenti indici e criteri:

- rapporto di copertura: 0,5 mq./mq. (riferito ai singoli lotti);
- altezza massima: 10 ml. (senza limiti per impianti e volumi tecnici);
- previsione di fasce verdi alberate ai margini del comparto **(con utilizzo prevalente di essenze sempreverdi)**, lungo gli assi principali della viabilità interna e nelle aree a parcheggio; lungo il confine ovest del comparto tale fascia alberata dovrà avere una ampiezza pari a ~~40~~ **30** mt. con funzione di filtro rispetto ai nuclei abitativi esistenti;

Omissis....

5/6. Il tema dell'accessibilità all'ambito produttivo del Gagno ed alla connessione viabilistica con il soprastante ambito produttivo di Colmata (oggetto di specifica variante) è già stato affrontato nell'ambito dell'osservazione d'ufficio (osservazione n. 15) ed ancora dallo stesso osservante nell'ambito dell'osservazione presentata in riferimento alla "variante dell'ambito produttivo di Colamata-Gagno" alle quali pertanto si rinvia. Quanto all'assetto viabilistico interno al comparto produttivo del Gagno sarà definito nell'ambito della pianificazione attuativa dell'ambito.

7. Si fa presente che la disciplina normativa del Punto d'Ormeggio delle Terre Rosse (art. 40 NTA) già contempla la realizzazione di servizi alla persona ed alle attività connesse alla nautica (peraltro già in buona parte realizzati), la cui definizione sotto il profilo architettonico e funzionale è

comunque demandata ad uno specifico piano attuativo. Pertanto non si ritiene necessario intervenire con ulteriori modifiche della disciplina normativa vigente.

9. Si fa presente che l'area retrodunale della spiaggia di Ponte d'Oro ricade nell'ambito del Parco della Costa Orientale e della Sterpaia (zona F1.3) per il quale opera lo specifico Piano Particolareggiato, peraltro corredato di approfondite indagini di carattere botanico e vegetazionale sulla base delle quali sono state indicate le modalità di intervento sugli ambiti naturalistici del parco. Si ritiene pertanto l'osservazione non pertinente rispetto alla variante adottata e si rinvia in merito alla disciplina suddetto PP.

OSSERVAZIONE N 7

PROPONENTE: Ilio Benifei- Franco Fedi
PROTOCOLLO: n. 33815 del 17.12.2008
ALLEGATI:

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE:

Gli osservanti, richiamando e sostenendo la validità delle scelte di ordine strategico operate dal P.S. d'Area per l'UTOE 8 in ordine al progressivo allontanamento degli impianti industriali dalla città consolidata al fine di migliorare le condizioni ambientali urbane ed operare il ricongiungimento del quartiere Cotone-Poggetto con il resto della città, contesta le scelte operate con la variante adottata per le aree di Città Futura e più in generale per le aree industriali.

In particolare gli osservanti ritengono che il "dimezzamento" delle aree di Città Futura operato dalla variante al fine di consentire la realizzazione dell'impianto denominato "*minimill*" proposto dalla Soc. Lucchini, e la conseguente rilocalizzazione del parco rottame, contraddica gli indirizzi strategici espressi dal P.S. ed annulli l'obiettivo della riqualificazione urbana previsto per le aree di Città Futura e per l'UTOE 8. Aggiungono che tale scelta urbanistica è stata operata senza i necessari approfondimenti di ordine socio-economico e "senza attivare nessun autonomo organo tecnico in grado di valutare le proposte industriali della Soc. Lucchini per la localizzazione dei nuovi impianti". Ritengono inoltre che gli obblighi introdotti nella disciplina urbanistica della variante in ordine al rilascio da parte della soc. Lucchini di aree demaniali non più utilizzate a fini produttivi (aree portuali e zone umide) non sia "minimamente in grado di compensare la rinuncia a fondamentali obiettivi per la salute pubblica e per la qualità urbana che si viene operando con la variante in oggetto" e che il recupero delle suddette aree pubbliche si dovrebbe comunque operare indipendentemente dalla realizzazione dei nuovi impianti industriali attraverso autonome decisioni degli enti pubblici interessati alla revoca delle concessioni o al loro mancato rinnovo.

In conclusione gli osservanti chiedono la modifica della variante adottata "rendendola conforme alle previsioni del Piano Strutturale, ripristinando pertanto l'originaria destinazione delle aree di Città Futura con il fine di tutelare la salute dei cittadini, di ricongiungere urbanisticamente il quartiere Cotone-Poggetto con la città e di recuperare la viabilità storica di accesso a Piombino per dare soluzione ai problemi di mobilità urbana e extraurbana".

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE:

Sotto il profilo procedurale occorre in primo luogo ricordare che la variante in oggetto costituisce contestuale variante al PRG vigente ed al P.S. d'Area, e che tale circostanza è chiaramente esplicitata negli atti della variante stessa (relazione variante, verbale conferenza servizi, intesa preliminare, relazione responsabile procedimento, delibera adozione) ed è peraltro contemplata dalla LR 1/2005, sia nell'ambito della procedura ordinaria (art. 15 e seguenti) sia, a maggior ragione, nella procedura dell'accordo di pianificazione (art. 21 e seguenti). Posto quindi che la definizione di uno strumento operativo, o sua variante (che sia PRG o RU) può comportare contestuale variante al PS, il punto è semmai stabilire come ed in che misura l'amministrazione comunale, con la variante in questione, abbia ridefinito/riconsiderato gli obiettivi strategici stabiliti dal PS per l'UTOE 8.

A questo proposito occorre intanto ricordare in via preliminare come la definizione dei contenuti della variante, per quanto attiene in particolare il tema del riassetto delle aree industriali, (come peraltro evidenziato nella relazione stessa della variante) trae origine in un contesto di accordi ed intese interistituzionali, che vedono interessati per primi i Ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico oltre agli enti territoriali, sostanzialmente innovato rispetto alla fase di elaborazione del P.S. d'Area (dall'APQ Piombino-Bagnoli del dicembre 2007, alla definizione dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 252 bis del Codice dell'Ambiente non ancora sottoscritto, alla

individuazione del SIN di Piombino nel Programma Straordinario Nazionale per il recupero economico produttivo dei siti industriali inquinati).

Tale mutato quadro di riferimento ha indotto pertanto l'amministrazione comunale a sollecitare la definizione dei programmi di sviluppo e di consolidamento industriale da parte delle aziende inserite nel SIN, a valutarne le implicazioni sotto il profilo dell'assetto territoriale ed ambientale, nell'ambito della struttura di temporanea di coordinamento istituita con deliberazione G.C. n. 47 del 13.2.2008, e ad assumere le conseguenti scelte di assetto territoriale, sulla base quindi dei piani industriali richiesti alle aziende, degli strumenti e degli elementi conoscitivi a disposizione ed avvalendosi del processo della Valutazione Integrata (come previsto dalla LR 1/2005). Tale percorso ha quindi condotto a riconsiderare le previsioni del PRG vigente in ordine all'ulteriore estensione dell'area di Città Futura a fronte di un vasto programma di consolidamento industriale e diversificazione produttiva proposto dall'azienda Lucchini (in particolare impianto *minimill* per la produzione dei laminati piani), che comprende tuttavia anche molti interventi volti al miglioramento complessivo delle prestazioni ambientali dello stabilimento (quali la rilocalizzazione del cantiere Siderco, dei carbonili e della cokeria, la realizzazione dell'impianto Rediron e Slagstar, la realizzazione della piattaforma ecologica di stoccaggio residui industriali, ecc.) i cui benefici per la collettività sono di ordine economico ed occupazionale ma anche di ordine ambientale.

A ciò si aggiunge il fatto che, in assenza di azioni di tipo coattivo da parte del Comune (attivazione di procedimenti espropriativi), le aree di Città Futura che con la variante sono state ricondotte alla destinazione industriale, sarebbero comunque rimaste a tempo indeterminato di proprietà e quindi nella disponibilità dell'azienda per la prosecuzione delle lavorazioni industriali in essere (parco rottame ed altri apparati impiantistici). Pertanto l'effettiva attuazione del programma di riconversione funzionale di tali aree si sarebbe comunque difficilmente attuata in assenza di accordi con l'azienda, vanificando di fatto per un lungo periodo anche la strategia delineata dal PS d'Area.

In merito a tale scelta si deve inoltre evidenziare che se pure gli obiettivi strategici delineati dal P.S. d'Area per l'UTOE 8 sono finalizzati a perseguire il progressivo riequilibrio dei rapporti tra città e fabbrica attraverso la riappropriazione da parte della città di aree sottoutilizzate o non utilizzate dall'industria siderurgica, è vero altresì che lo stesso PS stabilisce principi di gradualità e di verifica, da effettuare in sede di pianificazione operativa, in ordine all'effettiva fattibilità del processo di delocalizzazione degli impianti rispetto alla complessiva logistica industriale. Inoltre lo stesso PS già prefigura la possibilità di implementazione degli impianti connessi all'apparato impiantistico dell'acciaieria "*ai fini di eventuali estensioni del mix produttivo*", posto che anche il permanere ed il consolidamento della grande industria costituisce obiettivo strategico del PS e che l'apparato impiantistico dell'acciaieria non è altrimenti localizzabile (si veda in particolare la disciplina del PS relativa al "nucleo produttivo degli stabilimenti Lucchini" nell'ambito dell'UTOE 8). Quanto agli obiettivi stabiliti dal PRG vigente e dal PS in ordine all'integrazione del quartiere Cotone-Poggetto con la città consolidata si ritiene che tale nuovo scenario non ne pregiudichi l'attuazione e che potranno comunque essere individuate soluzioni concretamente realizzabili anche al fine di garantire nuovi collegamenti viabilistici e pedonali tra il quartiere e la città.

Sulla base di quanto esposto si ritiene pertanto che l'A.C. abbia assunto le scelte operate con la variante, con particolare riferimento al ridimensionamento del programma di riconversione funzionale del comparto di Città Futura ed alla contestuale estensione dell'area industriale (zona D1 di PRG), seguendo un percorso del tutto legittimo, motivato e adeguatamente partecipato ritenendo di perseguire in tal modo l'interesse generale della comunità locale.

Si confermano pertanto le scelte assunte con la variante adottata respingendo l'osservazione.

OSSERVAZIONE N 8

PROPONENTE: Gerhard Soekeland in qualità di legale rappresentante di Elettra Produzione S.r.l ed Elettra Sviluppo S.r.l.

PROTOCOLLO: n. 33816 del 17.12.2008

ALLEGATI:

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE:

L'osservante premette che la soc. Elettra Produzione è proprietaria di una centrale elettrica a ciclo combinato (Centrale Elettra) collocata su aree in concessione demaniale all'interno dello stabilimento siderurgico Lucchini e che la soc. Elettra Sviluppo è promotrice di un'iniziativa industriale volta alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da realizzarsi in prossimità dell'esistente Centrale Elettra e che a tal fine ha presentato istanza alla Provincia di Livorno ai sensi dell'art. 13 della L.R. 39/2005 avendo attivato inoltre vari procedimenti amministrativi connessi (quali subentro nelle concessione demaniale intestata alla soc. Lucchini per l'area interessata dalla realizzazione del nuovo impianto, autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004).

Ciò premesso, constatato che il nuovo tracciato viario della SS 398 previsto dalla Variante adottata e più precisamente lo svincolo di raccordo con il settore nord del porto di Piombino e l'area cantieristica, interferisce con alcuni apparati impiantistici della esistente Centrale Elettra (in particolare due caldaie ed il serbatoio di raccolta delle acque industriali ai fini antincendio) e preclude inoltre la realizzazione della centrale elettrica di nuova previsione alimentata da fonti rinnovabili, chiede di modificare al Variante prevedendo una diversa collocazione degli svincoli suddetti, secondo la soluzione proposta dall'osservante e, conseguentemente, la possibilità di realizzare la nuova centrale alimentata da fonti rinnovabili.

In particolare l'osservante, richiamando la metodologia e le finalità generali della variante adottata che nel relativo quadro conoscitivo (schede dei programmi industriali delle aziende insediate nell'area) dà atto dei benefici ambientali connessi all'attuazione del nuovo impianto, nonché gli obiettivi di sostenibilità ambientale sanciti della L.R. 1/2005, ritiene che la centrale di nuova previsione sia pienamente coerente con tali finalità e ne favorisca il perseguimento.

In merito alla soluzione viabilistica prevista dalla variante adottata per lo svincolo della SS 398 l'osservante evidenzia come lo stesso potrebbe essere perfezionato e modificato in modo più razionale, eliminando le interferenze con gli impianti esistenti e di nuova previsione della Soc. Elettra, tramite la traslazione della rotatoria dello svincolo poche decine di metri a nord, a monte del canale delle Terre Rosse, e prevedendo due nuovi raccordi diretti con Viale Unità d'Italia e con le aree industriali, come meglio rappresentato nello stralcio cartografico parte integrante dell'osservazione. In alternativa a detta soluzione l'osservante propone la realizzazione del nuovo svincolo stradale a quota + 20, che consentirebbe comunque la realizzazione del nuovo impianto di produzione energetica.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE:

Si conferma in via preliminare che le finalità del progetto attivato dalla Soc. Elettra Sviluppo relativo alla realizzazione di una centrale di produzione energetica da fonti rinnovabili (biomasse), fatte salve le necessarie verifiche di coerenza con la programmazione regionale in materia (PIER) con particolare riferimento agli orientamenti espressi in ordine alla cosiddetta "filiera corta", sono sostanzialmente in linea con gli obiettivi della variante che tende a promuovere la produzione energetica da fonti rinnovabili (tanto che nella disciplina normativa della stessa relativa alle sottozone D2, art. 27 NTA, vi è un esplicito riferimento a tali tipologie di impianti). Tuttavia, rispetto alla specifica soluzione progettuale proposta dalla Soc. Elettra, si deve confermare il potenziale contrasto con la previsione del nuovo tracciato viario della SS 398, che rappresenta obiettivo prioritario e strategico per lo sviluppo del porto di Piombino, per la creazione del

complesso integrato della nautica, nonché per il miglioramento delle modalità di accesso alla città e quindi per il miglioramento delle condizioni ambientali degli ambiti urbani attualmente interessati dal traffico in transito per il porto.

Tale tracciato infatti, come noto e come illustrato negli elaborati della variante, è stato ridefinito sulla base della progettazione preliminare elaborata dalla SAT in accordo con l'amministrazione comunale, l'Autorità Portuale e le Ferrovie tenendo conto delle nuove previsioni di sviluppo del porto commerciale-industriale-passeggeri e del nuovo complesso integrato della nautica. Ciò ha condotto quindi, con i dovuti margini di sicurezza, all'individuazione del corridoio infrastrutturale.

Pertanto non disponendo in questa fase di ulteriori e più approfonditi livelli di progettazione che possano condurre ad un ridimensionamento o a soluzioni alternative in ordine al tracciato del corridoio infrastrutturale, ed al fine di non precludere la realizzazione e la funzionalità di tale collegamento viario che costituisce, come già detto, obiettivo strategico per la città si conferma il tracciato del corridoio infrastrutturale individuato, respingendo pertanto l'osservazione.

Si ritiene infatti che solo in fase di progettazione definitiva ed esecutiva, nel momento in cui tale progettazione verrà elaborata da SAT quale soggetto esecutore della strada secondo quanto stabilito dalla delibera CIPE del 18.12.2008, sarà possibile eventualmente considerare le proposte tecniche alternative avanzate dall'osservante.

Si fa presente comunque che gli impianti esistenti asserviti alla centrale a ciclo combinato (depositi connessi alla Centrale Elettra), come si evince peraltro dal progetto preliminare della strada, non saranno comunque interessati dal nuovo tracciato e che eventuali interferenze impiantistiche dovranno comunque essere risolte, senza causare danno alle attività esistenti, in sede di progettazione esecutiva.

OSSERVAZIONE N 9

PROPONENTE: Enrico Nannini.

PROTOCOLLO: n. 33817 del 17.12.2008

ALLEGATI: foto dell'area D5 del Gagno

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE:

L'osservante, residente con la famiglia in loc. Gagno nelle aree contigue allo stabilimento della Soc. Minerali Industriali in un fabbricato di origine rurale, evidenzia che le aree pertinenziali dell'abitazione, pari a circa un ettaro (di proprietà della Soc. Minerali Industriali ma in usufrutto alla famiglia dell'osservante) tuttora utilizzate a fini agricoli, sono incluse nell'ambito produttivo del Gagno con destinazione urbanistica "D5". L'osservante evidenzia quanto sopra al fine di poter valutare l'esclusione di tali aree dall'ambito produttivo-artigianale in relazione alle lavorazioni agricole in atto (orticoltura, olivicoltura).

Inoltre suggerisce che in occasione della realizzazione del nuovo svincolo viabilistico della SS 398 in loc. Capezzuolo venga rettificato il tracciato ferroviario esistente al fine di allontanare i binari dall'abitato del Gagno ed inoltre *"sempre per prevenire rumori ed eventuali polveri (ad es. della grande fabbrica) rendere compatibile la presenza dell'attuale altopiano ex Ditta Salatti (che fa attualmente da schermo in quel punto) con le future attività produttive della D5 Gagno"*.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE:

In merito alla richiesta di esclusione dei terreni ad uso agricolo ricompresi nell'area a destinazione produttiva (D5), si propone di respingere l'osservazione in quanto trattasi di aree residuali, che verrebbero comunque intercluse in un ambito a vocazione produttiva. Si rileva peraltro che le aree di stretta pertinenza dell'abitazione dell'osservante sono separate dalla zona D5 dal tracciato ferroviario e risultano già destinate ad usi agricoli (sottozona E1).

In merito alla rettifica del tracciato ferroviario si evidenzia che la variante adottata ha operato la modifica del corridoio infrastrutturale al fine di consentire la realizzazione del prolungamento della SS 398 secondo il progetto concordato con SAT nonché al fine di realizzare il collegamento ferroviario diretto con le banchine del porto commerciale-industriale concordando con RFI le soluzioni tecniche. In sede di progettazione esecutiva verranno definiti quindi i tracciati effettivi nell'ambito del corridoio infrastrutturale individuato. Pertanto in questa fase non si ritiene necessario intervenire in merito alle previsioni infrastrutturali della variante.

OSSERVAZIONE N 10

PROPONENTE: Luigi Faggiani

PROTOCOLLO: n. 33920 del 18.12.2008

ALLEGATI:

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE:

L'osservante, richiamati i vari passaggi procedurali che hanno caratterizzato la vicenda amministrativa relativa alla previsione del complesso integrato della nautica (studio "Aminti-Pranzini" del 2001, avvio del procedimento della variante del 2004, adozione del P.S. d'Area, nuovo avvio del procedimento del novembre 2005, adozione della più complessiva variante nell'ottobre 2008, ed infine l'affidamento dell'incarico per la verifica della sostenibilità economico-finanziaria e procedurale) ritiene in sostanza che l'amministrazione comunale abbia affrontato il tema, ritenuto dallo stesso osservante di notevole interesse economico ed urbanistico per la città di Piombino, con incertezza ed approssimazione.

Evidenzia in particolare come l'espletamento delle verifiche di sostenibilità economico-finanziarie e procedurali relative al distretto della nautica sia stato affidato dall'amministrazione comunale successivamente all'adozione della variante in questione, e sottolinea pertanto come la definizione della scelta urbanistica e localizzativa, con particolare riferimento alla previsione dell'approdo per grandi imbarcazioni di Poggio Batteria, sia avvenuta in assenza di verifiche di fattibilità economico-finanziaria compromettendone pertanto l'effettiva attuazione.

Richiama inoltre le conclusioni dello studio "Aminti-Pranzini" in base al quale, a giudizio dell'osservante, l'area della Chiusa del Cornia Vecchio e quella della foce del Cornia/Torre del Sale, costituivano i due siti migliori per la localizzazione delle nuove attrezzature nautiche.

Nel merito dei contenuti della variante l'osservante ritiene infatti che la scelta localizzativa di Poggio Batteria, destinato alle grandi imbarcazioni, non sia convincente in relazione alla vicinanza agli impianti siderurgici ed ai relevantissimi costi di realizzazione dell'opera dovuti agli alti fondali presenti.

In conclusione l'osservante propone *"che la previsione del complesso integrato della nautica, e specificamente la previsione del porto turistico sotto Poggio Batteria, venga sottoposto preventivamente a verifica di sostenibilità economico finanziaria e procedurale per dare alla pianificazione urbanistica concretezza e attendibilità, evitando che scelte approssimative allunghino ulteriormente i tempi e la possibilità di potenziare i servizi per la nautica a Piombino e pertanto se ne propone per adesso lo stralcio dalla variante"*.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE:

In merito ai rilievi ed alle criticità evidenziate dall'osservante rispetto alle scelte operate in ordine al complesso integrato della nautica, preme in primo luogo evidenziare che il percorso lungo e complesso di tale vicenda amministrativa risiede essenzialmente nella circostanza che il primo avvio del procedimento della variante (risalente all'aprile 2004) fu attivato dall'amministrazione comunale, come peraltro affermato dallo stesso osservante, in assenza di un quadro di riferimento certo e definito alla scala regionale e comunale. In quella fase infatti non era stato ancora definito il nuovo Masterplan dei porti della Regione Toscana (in sostituzione del previgente PREPAT), che è parte integrante del PIT (approvato nell'agosto 2007) ed era appena avviato il procedimento di formazione del nuovo Piano Strutturale d'Area che è stato successivamente adottato nel corso del 2006 (con deliberazione del C.C. n.79 del 3.8.2006). Pertanto, pur avendo l'amministrazione comunale utilmente condotto approfondimenti specifici sul tema della nautica (studio Aminti-Pranzini e successivamente studio CLES sulle prospettive di sviluppo del settore nautico) che erano comunque necessari alla costruzione del quadro conoscitivo di riferimento, non vi erano tuttavia in quella fase le condizioni per poter definire la localizzazione di nuove infrastrutture per il diportismo nautico, che, peraltro devono necessariamente integrarsi e coordinarsi con altri temi (quali le

prospettive di crescita del porto commerciale, gli obiettivi di riqualificazione della città esistente, il riassetto delle aree industriali ecc.).

Ciò premesso si sottolinea come le scelte localizzative operate dalla variante in questione in merito alle nuove infrastrutture diportistiche, nella più ampia accezione di un complesso integrato di attrezzature variamente articolato per tipologie e servizi, si è fondato, come peraltro ampiamente illustrato negli elaborati della variante, nell'adozione di un approccio di tipo valutativo e quindi comparativo delle diverse alternative (nessuna esclusa) prefigurate dallo studio Aminti-Pranzini. Per inciso, in merito agli esiti di tale studio si evidenzia che lo stesso non si pronunciava a sfavore dell'approdo di Poggio Batteria ma piuttosto, pur evidenziandone gli alti costi di realizzazione, lo riteneva l'unica localizzazione ammissibile per un porto turistico rivolto espressamente alla barche di grandi dimensioni.

Tale percorso ha condotto, sulla base delle varie componenti esaminate (coerenza con gli strumenti di pianificazione vigenti: PIT/PTC/PS, condizionamenti geologici ed idraulici, componenti paesaggistiche ed interferenza con "invarianti strutturali", interferenza con funzioni al contorno, grado di interazione con la città ed i sistemi economici locali ecc. ecc.) ad operare le scelte localizzative in ordine alle due diverse componenti del distretto nautico (ovvero approdo turistico e polo della cantieristica con approdo dedicato), non omettendo di segnalare peraltro tra gli elementi di criticità dell'opzione "Poggio Batteria" gli alti costi di investimento.

Se è pur vero che nella fase di definizione della variante non si disponeva degli esiti della specifica analisi di sostenibilità economico-finanziaria (tuttora in fase di elaborazione come correttamente riportato dall'osservante) tale aspetto era stato infatti comunque evidenziato e considerato nel processo valutativo. Tuttavia la comparazione e la combinazione di tutte le altre componenti su cui è sostanziata la valutazione hanno comunque indotto a preferire tale opzione localizzativa rispetto a quella di "Torre del Sale", ovvero in estrema sintesi:

- la evidente incoerenza dell'opzione Torre del Sale rispetto al PIT/masterplan dei porti;
- l'interferenza dell'opzione Torre del Sale con le dinamiche costiere e fluviali (come peraltro evidenziato nel parere espresso dall'Autorità di Bacino in merito alla variante con nota del 18.09.2008);
- l'interferenza dell'opzione Torre del Sale con le "invarianti strutturali" individuate dal PS d'Area in corrispondenza delle aree umide retrodunale della fascia costiera;
- i limiti infrastrutturali dell'opzione Torre del Sale (bassi fondali, insabbiamento foce Cornia, ecc.) che non consente la realizzazione di un approdo turistico per grandi imbarcazioni;
- al contrario la disponibilità di alti fondali a Poggio Batteria che consentono la realizzazione di un approdo turistico per grandi imbarcazioni, che costituisce la vera potenzialità rispetto alle scarse dotazioni di tale segmento presenti sulla costa tirrenica così come emerge dagli studi sopra richiamati;
- la scarsa integrazione con la città esistente e l'economia urbana dell'opzione localizzativa "Torre del Sale" che invece è pienamente conseguita con l'opzione di "Poggio Batteria".

Ciò detto si evidenzia comunque che l'effettiva configurazione fisica ed il dimensionamento dell'approdo turistico di Poggio Batteria, da definirsi nelle successive fasi attuative sulla scorta degli ulteriori approfondimenti progettuali e quindi anche sulla base degli esiti della verifica di sostenibilità economico finanziaria in fase di elaborazione, potrà comunque operare all'interno dell'ambito individuato dalla variante (quindi anche in riduzione rispetto agli ingombri massimi individuati) al fine di ricercare i necessari equilibri economici. Si evidenzia altresì che l'attuazione dell'approdo turistico di Poggio Batteria potrà trarre utili sinergie, anche di ordine economico oltre che nella fase della cantierizzazione, dal contestuale ampliamento e potenziamento del porto commerciale-industriale-passeggeri, nonché integrarsi con altri interventi di ristrutturazione e rigenerazione urbana sulla città esistente che il redigendo Regolamento Urbanistico potrà prevedere. Per quanto sopra esposto si ritiene pertanto di confermare le scelte localizzative operate con la variante e di respingere conseguentemente l'osservazione.

OSSERVAZIONE N 11

PROPONENTE: Agroittica Toscana Società Agricola s.r.l.

PROTOCOLLO: n. 34043 del 19.12.2008

ALLEGATI: n. 1 lettera in data 4.1.2007 dell'Autorità Portuale; n. 2 lettera in data 8.5.2008 della Agroittica Toscana.

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE:

La Soc. Agroittica, per mezzo del suo presidente sig. Emilio Bettini, insediata a Piombino ai margini dell'area industriale presso la Chiusa di Pontedoro, ricordata la dimensione e la capacità produttiva dell'azienda (43 dipendenti, fatturato 2007 pari a € 5.000.000,00 circa, produzione 2007 pari a circa il 20,5% della produzione regionale totale), contesta nella forma e nella sostanza la deliberazione di adozione della variante in oggetto per quanto attiene la rilocalizzazione delle aree destinate all'impianto di acquacoltura (E7).

Per quanto riguarda gli aspetti formali e di metodo l'osservante evidenzia:

- che la deliberazione in questione non risulta corredata dal parere favorevole di regolarità contabile del competente dirigente comunale ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000,
- che la variante avrebbe dovuto essere preceduta, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 1/2005 dalle analisi sotto il profilo ambientale, economico, sociale, territoriale e sulla salute umana delle azioni previste nell'ambito della Valutazione Integrata degli effetti;
- che in sostanza il percorso di formazione della variante sembra disattendere le finalità di partecipazione previste dalla legge regionale 69/2007 (norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e della L.R. 1/2005 (norme di governo del territorio) e non ha tenuto in debito conto dei contributi elaborati dalla stessa soc. Agrottica (si veda allegato 2) al quadro conoscitivo della variante.

Per quanto riguarda invece i contenuti e le scelte urbanistiche assunte dalla variante l'osservante ritiene che:

- la prevista delocalizzazione dell'impianto di acquacoltura comporterà un notevole impegno finanziario, necessario per la costruzione di un nuovo impianto dotato di tutti i necessari apparati, che dovrà essere sostenuto da Comune e A.P.;
- la nuova localizzazione prevista dalla variante comporta un incremento dei costi di esercizio dell'impianto derivanti dalla necessità di riscaldamento dell'acqua di alimentazione degli impianti, necessaria per il ciclo produttivo, che invece, nell'attuale localizzazione viene direttamente alimentata dalla centrale termoelettrica dell'acciaieria (per una portata di circa 7.500 mc/h); dall'incremento della distanza dalla centrale, invece, deriva l'abbattimento della temperatura dell'acqua di alimentazione e quindi l'incremento dei costi di gestione che renderebbero difficile la sopravvivenza dell'azienda. Tale condizione è indicata dall'osservante come presupposto per operare sul mercato e in tale scenario gli oneri aggiuntivi necessari per il riscaldamento dell'acqua spetteranno, a giudizio dell'osservante, a Comune e/o A.P.;
- tali valutazione di ordine economico-finanziario non sono state trattate né dalla variante né dal PRP, né nelle intese raggiunte dalle istituzioni coinvolte per la realizzazione e l'ampliamento del nuovo porto commerciale-industriale (APQ, ecc.);
- la nuova localizzazione dell'impianto prevista dalla variante confligge comunque con la previsione di rilocalizzazione di diversi impianti industriali previsti subito a nord del nuovo impianto di acquicoltura (nuova cokeria, parco fossili, slagstar, cantiere siderco).

Per tutte queste ragioni l'osservante ritiene che le nuove previsioni della variante rappresenterebbero un impedimento alla prosecuzione dell'attività ed avrebbero natura sostanzialmente espropriativa e chiede pertanto la revoca e/o il ritiro della deliberazione osservata in particolare eliminando la previsione "E7" sul lato nord-ovest del Fosso Cornia Vecchio all'interno del previsto "distretto della nautica" e la conseguente cancellazione dei riferimenti all'acquacoltura ed alla "attività agroittica" dagli artt. 27,39, 40 sub. "D14.2 b".

L'osservante chiede inoltre:

- la previsione della eventuale nuova zona "E7" sul lato sud-ovest del Fosso Cornia Vecchio, sul lato opposto rispetto alla "zona cantieristica", in posizione adiacente all'attuale localizzazione, così come inizialmente indicato dall'A.P. (cita nota del 4.1.07 n. 75/07 allegata all'osservazione) e come riproposto dall'osservante, prescrivendo che "l'estremità settentrionale della Darsena Nord non venga adibita al traffico del carbone e del minerale e al conseguente inserimento dei riferimenti all'attività di acquicoltura negli artt. 27,30, 40 sub. "D 14.1";
- la previsione di una normativa "transitoria" per l'attuale zona "E7" da inserire nelle NTA, così da permettere all'osservante di effettuare tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'impianto anche in vista della delocalizzazione dell'azienda;
- previsione della realizzazione di un corridoio di larghezza adeguata (almeno 5 mt.) che consenta di collegare le reti tecnologiche degli impianti industriali e della centrale termoelettrica al nuovo impianto di acquicoltura e che consenta l'adduzione di almeno 7.500 mc./h;
- la previsione di una nuova presa di acqua a mare della portata di almeno 7.000 mc./h;
- la previsione di una adeguata viabilità, separata da quella che sarà posta a servizio dell'area portuale compresa tra la Darsena grande e la Darsena Nord che colleghi il nuovo impianto alla SS 398 attraverso lo svincolo delle Terre Rosse;
- la previsione di un punto di attracco e della logistica necessari ad accogliere i mezzi di lavoro per la movimentazione delle "gabbie galleggianti a mare" per le quali l'osservante ha già ottenuto le relative concessioni;
- la previsione di una specifica normativa regolamentare per la nuova zona "E7" che permetta la realizzazione di tutti gli interventi necessari per lo svolgimento dell'attività e in particolare: la realizzazione di un edificio di mq. 4.000 per avannotteria e di edifici per complessivi mq. 1.000 (per uffici, depositi, commercializzazione prodotto, ecc.); la realizzazione di modifiche e ampliamenti necessari degli impianti con sostituzione edilizia e nuova realizzazione di "annessi agricoli" in aggiunta rispetto a quanto esistente (1.200 mq. aggiuntivi) in base alla normativa di settore;
- rilascio da parte dell'A.P., di una nuova concessione demaniale relativa alla nuova area "E7" che riproduca le sostanziali condizioni di quella in essere (con particolare riguardo alla durata trentennale e alla riduzione dei canoni concessori) per una estensione di almeno 12 ettari di cui $\frac{1}{4}$ per il trattamento delle acque;
- la predisposizione di uno studio di fattibilità e di previsione di spesa relativi alla delocalizzazione dell'Azienda che tenga conto di tutte le problematiche evidenziate.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE:

Per quanto riguarda i rilievi formulati dall'osservante in ordine agli aspetti formali e di metodo si evidenzia in via preliminare quanto segue:

- in ordine alla presunta necessità del parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 in merito alla delibera di adozione della variante, si fa presente che tale parere risulta necessario esclusivamente per gli atti deliberativi che hanno rilevanza contabile per l'ente, e che tale circostanza non è rinvenibile per gli atti di adozione ed approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale;
- in ordine alla presunta carenza di analisi e valutazioni di cui all'art. 11 della L.R./2005, si fa presente che per la variante in questione è stato attivato uno specifico processo di Valutazione Integrata, pienamente rispondente alla finalità ed alle disposizioni della LR 1/2005, tanto che la variante risulta corredata di tutti gli elaborati previsti (documento di scoping, rapporto ambientale, relazione di sintesi);
- nell'ambito del processo della Valutazione Integrata (come del resto riportato nella relazione di sintesi) si sono tenuti 4 forum tematici aperti alle associazioni di categoria, alle organizzazioni sindacali, agli ordini professionali, alle imprese oltre che alla cittadinanza; con le imprese insediate nell'area industriale, come del resto affermato dallo stesso osservante, si sono inoltre tenuti ulteriori e specifici incontri al fine di raccogliere utili elementi conoscitivi in merito alle prospettive di sviluppo e consolidamento industriale. Per inciso si rileva peraltro come in quella sede, come del resto si comprende anche dal tenore dell'osservazione, sia comunque emerso un interesse della soc. Agroittica, per proprie ragioni imprenditoriali, a valutare una diversa collocazione dell'impianto. Tale percorso partecipativo e di confronto non fa venir meno tuttavia le prerogative, proprie dell'amministrazione comunale, di compiere in autonomia le scelte in ordine all'assetto territoriale e funzionale sulla base di più complessive valutazioni.

Sulla base di quanto sopra evidenziato si ritiene pertanto che il percorso di formazione della variante ed il relativo procedimento di adozione sia stato svolto correttamente e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

Quanto al merito della scelta di rilocalizzazione dell'impianto di acquacoltura della soc. Agroittica, evidenziato in primo luogo che l'attuale collocazione confligge con le esigenze future di sviluppo del porto commerciale-industriale nonché con le previsioni di collegamento viabilistico del settore nord del porto e del polo della cantieristica con la SS 398, si rileva inoltre che tale scelta persegue l'obiettivo di concentrare in un unico ambito le attività connesse alla filiera ittica (flotta pescherecci, acquacoltura, mercato ittico, ecc.) al fine di migliorarne la funzionalità ed accrescerne, in prospettiva, le potenzialità. Non vi è dubbio che la rilocalizzazione dell'attività comporterà rilevanti costi di investimento che potranno essere stimati, sulla scorta di uno specifico studio di fattibilità, in sede di progettazione e realizzazione delle opere pubbliche previste sulle aree attualmente occupate dall'impianto Agroittica (bretella di collegamento alla SS 398 e nuovi banchinamenti del porto). In quella sede pertanto potranno essere definite le modalità di superamento delle interferenze con le nuove infrastrutture previste dalla variante, a garanzia della continuità delle attività di impresa esistenti.

Per quanto riguarda inoltre i costi di esercizio dell'impianto, che a giudizio dell'osservante sarebbero accresciuti nella nuova localizzazione, ferma restando la necessità come sopra accennato di una verifica più puntuale di ordine economico-finanziario, si segnala comunque che il previsto spostamento dell'opera di presa a mare della soc. Lucchini nonché la nuova opera di presa a servizio dell'impianto Agroittica in fase di ultimazione da parte dell'A.P., potranno consentire, in prospettiva, di collocare il punto di miscelazione delle acque calde e fredde a servizio dell'impianto di acquacoltura in prossimità dell'imboccatura del nuovo approdo del "polo della cantieristica" senza rilevanti oneri aggiuntivi.

Sulla base di quanto sopra detto, sentita in merito anche l'A.P., si ritiene di confermare la scelta localizzativa dell'impianto acquacoltura operata dalla variante, ritenendo la proposta alternativa avanzata dall'osservante (ubicazione sul lato sud-ovest del Fosso Cornia Vecchio, ovvero sul lato opposto dell'area cantieristica) comunque in conflitto con le attività e le funzioni del porto

industriale-commerciale. Conseguentemente si propone di respingere l'osservazione in ordine a tale aspetto.

Per quanto attiene invece alle esigenze future dell'attività nell'ambito della sottozona E7 di nuova previsione si fa presente che la relativa disciplina di PRG non stabilisce in merito indici volumetrici o parametri urbanistici demandando, come previsto dalla normativa vigente in materia, alla valutazione dello specifico Piano Aziendale, essendo l'attività di acquacoltura inquadrata come attività agricola a tutti gli effetti.

Infine per quanto riguarda la previsione di una "normativa transitoria" che consenta all'impianto di acquacoltura, fino alla prevista rilocalizzazione, interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, si fa presente che proprio in accoglimento di una specifica osservazione avanzata da parte della soc. Agroittica in merito al P.S. d'Area, tale fattispecie è stata disciplinata all'art. 84 (norme di salvaguardia) della disciplina del piano. Tuttavia, tenendo conto degli specifici interventi già progettati dall'azienda, ed in corso di istruttoria presso gli uffici comunali, si ritiene utile introdurre una ulteriore specifica al suddetto art. 84, comma 3°, lettera a) del P.S. d'Area come di seguito indicato (in grassetto le integrazioni, in barrato le parti eliminate):

art. 84 (....)

Omissis...

a) non trovano applicazione le disposizioni del vigente piano regolatore generale relative alla specifica "area per impianti di acquacoltura e produzione ittica (E7)" localizzata in prossimità della Chiusa; sono comunque fatti salvi **interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione**, ~~gli interventi~~ di adeguamento igienico sanitario, ~~nonché le~~ **e alle** disposizioni riferite alla sicurezza sui luoghi di lavoro, **nonché limitati interventi di adeguamento funzionale delle strutture esistenti che non comportino nuova occupazione di suolo né potenziamento della capacità produttiva.** E' altresì ammessa l'installazione di manufatti precari di cui all'art. 41, comma 8 della L.R. 1/2005.

OSSERVAZIONE N 12

PROPONENTE: Coop. Acquaviva Perelli (Franco Guagni)

PROTOCOLLO: n. 34063 del 19.12.2008

ALLEGATI:

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE:

L'osservante, in qualità di presidente della soc. coop. facente parte del Consorzio "Eco-Mare", avendo presentato in passato progetti finalizzati alla realizzazione di posti barca per i soci, evidenzia l'interesse della stessa all'attuazione del distretto della nautica oggetto della variante. Chiede quindi, avendo atteso per molti anni la possibilità di realizzare nuovi posti barca, che la coop. "possa e debba essere presente a pieno titolo nel gruppo che parteciperà ai lavori sia fattivamente che economicamente".

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE:

Pur prendendo atto dell'interesse manifestato dall'osservante, si rileva che la richiesta avanzata non attiene al merito ed ai contenuti della variante quanto piuttosto alle successive fasi di attuazione delle previsioni interenti il complesso integrato della nautica ed in particolare alle modalità di coinvolgimento degli operatori privati, per le quali non si potrà prescindere da procedimenti di evidenza pubblica. Pertanto, la richiesta formulata non incide e non risulta pertinente rispetto ai contenuti della variante.

OSSERVAZIONE N 13

PROPONENTE: Adriano Bruschi in qualità di responsabile Circolo Val di Cornia Legambiente

PROTOCOLLO: n. 34067 del 19.12.2008

ALLEGATI:

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE:

L'osservante, in nome e per conto dell'associazione Legambiente, formula una serie di osservazioni essenzialmente riferite al tema del riassetto e della disciplina delle aree industriali, articolate nei seguenti punti.

1. Difetto di istruttoria valutazione nuovi impianti

Richiamando quanto riportato a pag. 7 della "relazione di sintesi" della variante, l'osservante ritiene che la stessa sia carente di una adeguata istruttoria in ordine alla valutazione delle diverse possibili opzioni localizzative degli impianti industriali e quindi dell'assetto interno alle aree della grande industria; ritiene infatti che l'amministrazione comunale avrebbe dovuto incaricare tecnici competenti e specializzati in materia al fine di valutare le opzioni proposte dall'azienda e quelle emerse in sede di forum di partecipazione; tale verifica, secondo l'osservante, era tanto più necessaria in quanto da tali scelte impiantistiche deriva il nuovo assetto delle aree di Città Futura operato con la variante, che viene messo in discussione rinunciando peraltro alla realizzazione della bretella di collegamento alla SS 398 per l'ingresso del traffico veicolare nella città di Piombino ed alla costruzione della ferrovia e della relativa stazione per la metropolitana leggera di superficie, contraddicendo quindi le scelte operate in sede di Piano Strutturale. Chiede quindi che si sospenda l'iter di approvazione della variante fino all'espletamento di tali approfondimenti al fine di verificare ipotesi alternative per la localizzazione del parco rottame e del minimill.

2. Difetto di istruttoria valutazione impatti ambientali e effetti salute

Richiamando alcuni passaggi contenuti nei pareri espressi nel corso del processo di formazione della variante da parte di ASL ed ARPAT, l'osservante chiede che si sospenda l'iter di approvazione della variante fino a che le istituzioni preposte alla valutazione degli impianti e degli effetti sulla salute della popolazione non sono messi in condizione di esprimere un parere compiuto.

Aggiunge, ad ulteriore supporto di quanto richiesto, che negli elaborati relativi alla Valutazione degli effetti Ambientali ("rapporto ambientale" e valutazione integrata della variante al PRG e al PS d'area) non c'è nessun riferimento a pareri espressi da Asl o Arpat, che non sono quindi stati resi noti dall'amministrazione comunale, e di cui l'osservante riporta diversi stralci da cui in sostanza si desumono, a parere dell'osservante, i limiti della variante in ordine alle valutazioni di ordine ambientale.

3. Vincolo delle compensazioni ambientali

Richiamando ancora i pareri espressi da ASL ed ARPAT l'osservante chiede che la variante "preveda la contemporaneità della realizzazione di impianti atti al miglioramento degli impatti ambientali e allontanamento di altri dal centro abitato: carbonili e cokeria".

Chiede quindi di inserire tali principio nelle norme tecniche di attuazione del piano (a pag. 5), specificando altresì quali impianti devono essere dismessi/delocalizzati e le relative tempistiche. In particolare l'osservante chiede che "i carbonili siano delocalizzati contestualmente alla costruzione del minimill e del parco rottami, ottemperando a quanto evidenziato nei pareri ARPAT e ASL". Propone inoltre che "la norma stabilisca, in modo non equivoco, che l'esercizio dei nuovi impianti possa avvenire solo dopo aver dismesso la cokeria esistente nella

zona D1 e il parco carbone nelle aree portuali. In subordine sia fissata la data della dismissione della cokeria al 2012 prevedendo a tal fine idonee garanzie fideiussorie”.

4. Vincolo del raggiungimento limiti di emissioni

L'osservante chiede che il piano preveda nella relativa normativa che le concessioni preordinate alla realizzazione di nuovi impianti industriali siano subordinate al preventivo raggiungimento dei limiti alle emissioni (atmosferiche, acustiche ecc.) previsti per legge ed alla elaborazione di uno studio, validato da Arpat e Asl, che assicuri il mantenimento delle emissioni entro i limiti anche a seguito delle nuove installazioni. A tal fine propone che “la norma chiarisca che le autorizzazioni all'esercizio per i nuovi impianti in zona D1 (minimill e parco rottami) dovranno essere rilasciate solo all'interno dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa a tutto lo stabilimento, dove sarà possibile valutare complessivamente il rispetto dei limiti di legge per le emissioni, i rumori, ecc.”.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE:

In riferimento ai diversi rilievi formulati dall'osservante si controdeduce come di seguito riportato.

1. In merito al primo rilievo avanzato dall'osservante si conferma quanto già riportato nei documenti relativi alla Valutazione Integrata (Rapporto Ambientale e Relazione di Sintesi), ribadendo quindi che il processo valutativo ha esaminato gli effetti (di varia natura) complessivamente indotti dal nuovo assetto territoriale prefigurato dalla variante (e quindi, per quanto attiene il riassetto delle aree industriali, sostanzialmente l'estensione dell'ambito industriale in corrispondenza del comparto Città Futura e la contestuale riduzione in altri ambiti quali le aree portuali e le aree umide della costa orientale) ritenendo che nel complesso non emergessero, con la contestuale adozione delle misure di mitigazione/compensative previste dalla variante stessa, criticità evidenti. La verifica dei piani industriali in ordine alle possibili opzioni localizzative dei diversi impianti (in particolare impianto *minimill* e parco rottame) dal punto di vista della logistica industriale non è compito che spetta alla amministrazione comunale e che avrebbe comunque richiesto competenze specialistiche difficilmente reperibili (se non ricorrendo a tecnici/consulenti di altri poli siderurgici) con ulteriore dispendio ed ingenti risorse pubbliche. Si evidenzia inoltre come la scelta operata dalla variante in ordine alla riduzione del Comparto di Città Futura non abbia in ogni caso messo in discussione l'obiettivo strategico di assicurare il collegamento diretto tra la SS 398 e la città di Piombino, che viene comunque garantito attraverso il terminale della strada in prossimità di Poggio Batteria riconnettendosi con Viale Regina Margherita. Così come non viene meno l'obiettivo e la possibilità di riconnettere funzionalmente, anche mediante nuovi collegamenti viari e pedonali, il quartiere del Cotone-Poggetto con la città consolidata attraverso le aree di Città Futura già di proprietà comunale. Infine rimane comunque inalterato e comunque attuabile, il progetto di riconversione della linea ferroviaria Campiglia M.ma –Piombino in collegamento di tipo metropolitano da attuarsi, in accordo con la Regione Toscana e le RFI, mediante differenti modalità gestionali ed utilizzo di una composizione di “materiale rotabile corta “ (navetta). A tal fine l'amministrazione comunale ha infatti affidato uno specifico studio di fattibilità (con deliberazione G.C. n. 195 dell'1.6.07), come peraltro previsto dalle norme del PS (UTOE8), alla stessa struttura tecnica incaricato dello studio della mobilità a supporto del P.S. d'Area. (soc. TAGES).

Si ritiene pertanto di respingere l'osservazione confermando la scelta operata con la variante.

2. In merito al secondo rilievo formulato dall'osservante, si evidenzia in via preliminare che ARPAT ed ASL sono stati coinvolti fin dalla fasi iniziali del lavoro finalizzato all'attuazione dell'Accordo di Programma Quadro Piombino-Bagnoli (APQ), in quanto coinvolti nel tavolo di lavoro della struttura temporanea di coordinamento istituita a tal fine

con deliberazione G.C. n. 47 del 13.2.2008. Il tavolo di lavoro si proponeva infatti di affrontare contestualmente l'esame e la condivisione dei piani industriali delle aziende insediate nel SIN di Piombino in prospettiva della definizione dei contenuti del secondo "Accordo Quadro" relativo alla "reindustrializzazione ed alla bonifica delle aree terrestri del SIN di Piombino (che secondo le tempistiche previste nell'APQ avrebbe dovuto essere definito entro dopo pochi mesi dal primo) nonché la ridefinizione della disciplina urbanistica comunale relativa alle aree industriali. Ciò premesso si evidenzia che i contributi formulati da ARAPT ed ASL in quella fase, diversamente da quanto affermato dall'osservante, sono puntualmente richiamati nei documenti relativi alla Valutazione Integrata e nella Relazione del Responsabile del Procedimento allegata alla delibera di adozione della variante (pag. 6/7 Relazione di sintesi, pag. 7 Relazione responsabile procedimento), erano appunto finalizzati ad orientare e definire i contenuti urbanistici della variante (ed in particolare la relativa disciplina di attuativa). Come evidenziato dagli stessi ARPAT ed ASL in quella fase infatti, non essendo in esame i singoli progetti impiantistici, sono stati espressi indirizzi e raccomandazioni, puntualmente recepiti nella disciplina urbanistica della variante (quali ad esempio l'adozione delle BAT, la preventiva attuazione del piano di risanamento acustico dell'azienda, principio della contestualità degli interventi finalizzati all'incremento della produzione con interventi funzionali alla mitigazione ambientale, ecc.). Si ritiene pertanto di respingere l'osservazione ritenendo infondato il rilievo avanzato dall'osservante.

3. In merito al terzo rilievo, strettamente connesso al secondo, si evidenzia che la disciplina normativa della variante già contiene il principio e l'obbligo da parte dell'azienda della contestuale realizzazione degli interventi finalizzati al contenimento dei livelli di inquinamento ai nuovi impianti finalizzati all'incremento o alla diversificazione produttiva (art. 27, sottozona D1 e art. 39-ambiti produttivi) nonché la definizione della tempistica, con assunzione di impegni vincolanti in tal senso, per la delocalizzazione degli impianti quali la cokeria e i carbonili. In particolare all'art. 39 si stabilisce che gli atti abilitativi edilizi relativi ai nuovi impianti "minimill e rilocalizzazione parco rottame" sono subordinati all'assunzione di una serie di impegni, da definire nell'ambito di una specifica convenzione tra Comune e azienda che stabilirà in merito tempistiche e garanzie economiche, tra i quali figurano:
- *cessione e liberazione delle aree del demanio marittimo presso il porto commerciale (D14.1) interessate dalla presenza dei carbonili e da altri apparati produttivi e rilocalizzazione degli stessi nelle zone D2;*
 - *rilocalizzazione in zona D2 degli impianti di produzione del coke attualmente collocati in prossimità della città consolidata (zona D1).*

Posto quindi che tali principi e condizioni sono già espressamente contenuti nella disciplina della variante, non si ritiene tuttavia opportuno stabilire direttamente nelle norme di attuazione del PRG la tempistica relativa alla rilocalizzazione di tali impianti demandando quindi tali aspetti alla fase di definizione della specifica convenzione. Ciò in quanto tali impegni (di natura temporale ed economica) non attengono appunto la disciplina urbanistica di PRG, che deve limitarsi a stabilire principi e condizioni, anche di dettaglio, per l'attuazione delle previsioni di piano, rinviando invece a strumenti di natura convenzionale e contrattuale, che devono necessariamente essere definiti in contraddittorio con l'azienda, ed attengono tipicamente la fase di attuazione delle previsioni urbanistiche.

Si ritiene pertanto di confermare l'impostazione normativa della variante respingendo quindi l'osservazione.

4. Anche per quanto attiene al punto 4 si evidenzia, come già detto ai punti precedenti, che la disciplina normativa della variante già prevede che la realizzazione dei nuovi impianti sia accompagnata dalla contestuale attuazione di interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni ambientali dello stabilimento, prevedendo espressamente (all'art. 39) la contestuale attuazione del piano di risanamento acustico dell'intero stabilimento (che rimane peraltro

materia di stretta competenza comunale). Si conviene tuttavia con l'osservante, come peraltro già evidenziato nella controdeduzione relativa alla osservazione presentata dalla soc. Lucchini (osservazione n. 1), che l'autorizzazione all'esercizio dei nuovi impianti avverrà, sulla base di quanto disposto dalla normativa vigente, nell'ambito del procedimento relativo all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) dell'intero stabilimento, che risulta già avviato dall'azienda presso il Ministero dell'Ambiente. Sarà pertanto in quella sede che verranno valutate le soluzioni tecniche ed impiantistiche proposte dall'azienda in ordine alle BAT e valutati complessivamente gli effetti indotti dalla messa in esercizio dei nuovi impianti rispetto ai limiti alle emissioni previsti per legge.

OSSERVAZIONE N 14

PROPONENTE: Leonardo Cherchi in qualità di Presidente Coop. Circolo Nautico Pontedoro

PROTOCOLLO: n. 34111 del 19.12.2008

ALLEGATI:

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE:

L'osservante, ricordato che la coop. Pontedoro rappresenta una realtà ormai consolidata per la piccola nautica e costituisce la prima esperienza nel territorio comunale di riconversione di aree industriali a fini nautici in attuazione delle scelte operate dal PRG vigente, formula alcune osservazioni articolate nei seguenti punti:

1. data la collocazione del punto d'ormeggio gestito dalla cooperativa lungo il fosso Corniaccia e quindi in contiguità con l'ambito della Chiusa, appare, a giudizio dell'osservante, "necessario e corretto un collaborativo coinvolgimento della scrivente negli sviluppi e nella attuazione delle previsioni valutate migliori di tale area";
2. ritiene quindi necessario valutare l'opportunità di intervenire con nuove opere a mare all'esterno dell'attuale perimetro della Chiusa per ampliare aree da destinare ad opere e piazzali che potrebbero trovare altra collocazione; solleva inoltre dubbi sul rischio di insabbiamento dell'imboccatura e sulla pericolosità dell'accesso in condizioni di moto ondoso proveniente dai quadranti Sud-Orientali;
3. ritiene necessario prevedere la possibilità di intervenire in sponda sinistra del Fosso Corniaccia con opere di "rifilatura-risagomatura" tali da permettere interventi migliorativi e di adeguamento delle opere di contenimento e difesa di sponda con conseguente modesto adeguamento funzionale, anche al fine di migliorare la sicurezza della navigazione per le imbarcazioni di maggiore dimensione;
4. conseguentemente richiede una limitata ridelimitazione del perimetro di zona ritenuto compatibile con le previsioni relative al prolungamento della SS 398;
5. evidenzia l'interferenza del tracciato relativo al prolungamento della SS 398 con la linea elettrica esistente, suggerendo di valutare eventuali spostamenti della stessa e/o soluzioni alternative i cui oneri dovrebbero essere ricompresi nel complessivo intervento di completamento del tracciato SS 398.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE:

Si premette che nella definizione delle scelte localizzative, per quanto attiene al tema della nautica, si è tenuto conto della presenza del punto d'ormeggio delle Terre Rosse, che costituisce ormai una realtà consolidata e rappresenta in effetti la prima positiva esperienza di riconversione per finalità nautiche di area industriale dimessa. Tanto che il Polo della cantieristica, localizzato nell'area della Chiusa, di fatto integra e completa le dotazioni già esistenti del punto d'ormeggio prefigurando anche l'utilizzo per attività connesse alla filiera nautica delle aree produttive del Gagno (da attrezzare opportunamente per tali finalità).

Ciò premesso si rileva quanto segue in ordine alle questioni puntuali sollevate dall'osservante.

Punto 2. In merito alla effettiva configurazione delle opere a mare delle nuove attrezzature diportistiche e nautiche previste, compreso quindi il polo della cantieristica (D14.2.a) localizzato presso la Chiusa, si precisa che la variante ha operato le scelte localizzative fondamentali ed individuato un assetto complessivo di massima che nelle successive fasi attuative (progetto guida, piano attuativo del polo della cantieristica, progettazione esecutiva degli interventi), a seguito degli ulteriori approfondimenti progettuali, potrà essere meglio definiti anche in riferimento alle problematiche segnalate (potenziale insabbiamento e protezione dell'imboccatura dell'approdo).

Pertanto in questa fase non si ritiene necessario introdurre correttivi alle previsioni della variante adottata.

Punti 3 e 4. Ritenendo la richiesta avanzata dall'osservante in linea con gli obiettivi perseguiti e le scelte operate dalla variante in ordine alle attività afferenti alla filiera nautica, si propone di accogliere la proposta estendendo il perimetro della sottozona D14.4 corrispondente al punto d'ormeggio delle Terre Rosse in sponda sinistra del corso d'acqua come indicato nella tavola 5 allegata alle presenti controdeduzioni nonché di introdurre all'art. 40 delle NTA del PRG vigente, al paragrafo relativo al punto d'ormeggio di Terre Rosse, l'integrazione riportata di seguito ed evidenziata in carattere grassetto. Si segnala tuttavia che l'effettiva attuazione dell'intervento proposto dall'osservante, che risulta parzialmente interessato dal corridoio infrastrutturale relativo al prolungamento della SS 398, resta comunque subordinato alla puntuale verifica di interferenza con il nuovo tracciato stradale da effettuare in sede di progettazione definitiva/esecutiva dello stesso.

ART. 40 AMBITI PER INFRASTRUTTURE PORTUALI (D14)

Omissis....

D14. 4 Ormeggio di Terre Rosse

Omissis...

Nei fossi che ricadono nell'ambito dell'ormeggio (Cagliana e Cornia Vecchia) **sono ammessi interventi di risagomatura**, è inoltre ammessa l'istallazione di pontili galleggianti, nei limiti e con le soluzioni tecniche compatibili con la sicurezza idraulica.

Omissis....

Punto 5.

L'interferenza del corridoio infrastrutturale relativo al prolungamento della SS 398 con la rete elettrica ad alta tensione è noto ed eventuali spostamenti dei tralicci sono già stati prevenitivi in sede di progettazione preliminare della strada e saranno oggetto di ulteriore verifica ed approfondimento nelle successive fasi progettuali (progetto definitivo ed esecutivo). Ciò non determina comunque necessità di introdurre correttivi alle previsioni della presente variante.

OSSERVAZIONE N 15

PROPONENTE: Camilla Cerrina Feroni in qualità di Dirigente Settore PTE Comune di Piombino

PROTOCOLLO: n. 34164 del 22.12.2008

ALLEGATI: stralcio tav. 5 della variante adottata con proposta di modifica

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE:

L'osservante, in qualità di dirigente del Settore Programmazione Territoriale ed Economica e di componente dell'Ufficio Urbanistica Comprensoriale, a seguito di approfondimenti e verifiche in ordine ai contenuti della variante, propone le seguenti modifiche cartografiche e normative.

1. Propone una rettifica di perimetrazione di zona di PRG in corrispondenza dell'intersezione dell'asta fluviale del fiume Corni con la strada della Base Geodetica, avendo riscontrato alcuni errori ed imprecisioni cartografiche, nella tav. 5 della variante adottata, relativamente alle sottozone E1/E2f/E5. E' allegato a tal fine elaborato cartografico contenente le proposte di modifica.

2. Considerato che l'ambito produttivo del Gagno (zona D5) verrà connesso con la strada SS398 in corrispondenza del nuovo nodo viabilistico previsto all'altezza della loc. Capezzuolo, l'osservante ritiene opportuno esplicitare il principio che la viabilità di servizio al comparto, che si snoda dalla SS 398, dovrà assolvere anche alla funzione di collegamento con il soprastante ambito produttivo di Colmata (introdotto con la variante adottata dal C.C. con delibera n. 68 del 6.8.2008). Ciò al fine di prevedere una viabilità alternativa di accesso al nuovo ambito produttivo di Colmata, rispetto alla soluzione già prevista in connessione con la strada delle Terre Rosse. Conseguentemente propone di introdurre all'art. 39 delle NTA del PRG vigente, nel paragrafo relativo all'Ambito produttivo del Gagno (D5), al sesto capoverso, la seguente integrazione (in corsivo grassetto):

ART. 39 AMBITI PRODUTTIVI

Omissis....

AMBITO DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DEL GAGNO (D5)

Omissis...

Lo strumento attuativo, oltre a quanto sopra detto, dovrà osservare i seguenti indici e criteri:

- rapporto di copertura: 0,5 mq./mq. (riferito ai singoli lotti);
- altezza massima: 10 ml. (senza limiti per impianti e volumi tecnici);
- ***la viabilità di servizio al comparto, che si diparte dalla SS 398, dovrà assolvere anche alla funzione di collegamento con il soprastante ambito produttivo-artigianale di Colmata e pertanto dovrà essere progettato e realizzato conseguentemente;***

Omissis...

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE:

Si propone di accogliere l'osservazione in quanto finalizzata a correggere alcune incongruenze di ordine cartografico riscontrate negli elaborati della variante, nonché ad introdurre una modalità alternativa di accesso al nuovo comparto produttivo di Colmata (oggetto della variante adottata dal C.C. con delibera n. 68 del 6.8.2008), tramite la connessione con SS 398, che si ritiene condivisibile ed opportuna. Si procede conseguentemente alla modifica degli elaborati e delle NTA della variante come
proposto
dall'osservante.

OSSERVAZIONE N 16

PROPONENTE: Vania Bianchi in qualità di presidente dell'Associazione politico culturale Democrazia e Territorio

PROTOCOLLO: n. 34190 del 22.12.2008

ALLEGATI:

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE:

L'osservante premette che la variante in oggetto rappresenta un atto rilevante per il futuro della Città di Piombino e della Val di Cornia e che è interesse dell'Associazione "quello di mettere in evidenza usi impropri degli strumenti di governo del territorio da parte del Comune e degli altri Enti che hanno competenze urbanistiche" nonché "la verifica se sia stato adeguatamente considerato l'interesse pubblico e se strumenti e procedure adottate siano corrispondenti ai principi della legislazione regionale, in particolare la LR 1/2005".

Ciò premesso l'associazione ritiene in sostanza che le scelte operate dalla variante, per quanto attiene il tema del riassetto delle aree industriali e la conseguente riduzione del comparto di Città Futura, non siano conformi al Piano Strutturale ed in particolare alle strategie urbanistiche delineate dallo stesso per le UTOE 8 e 9.

L'osservante richiamando e riportando alcuni stralci del PS d'Area relativo all'UTOE 8 della "riconversione urbana", nella quale si concentrano i principali conflitti tra la città e la fabbrica dal punto di vista urbanistico, della vivibilità e dalla salute dei cittadini, evidenzia che con la variante adottata, "su richiesta della Soc. Lucchini, vengono cancellati 13 ettari di terreno destinati alla "riconversione urbana" al fine di consentire la realizzazione di un nuovo stabilimento per la produzione dei laminati piani (*minimill*). Evidenzia inoltre che la realizzazione del nuovo impianto comporterà l'innalzamento della produzione di acciaio da 1,8ml/tn annue a 3,0 ml/tn annue e che gli effetti del nuovo impianto saranno sia di tipo diretto (ovvero l'innalzamento delle emissioni e dei rumori) sia di tipo indiretto (quali l'incremento dei volumi produttivi negli altri impianti collocati a ridosso della città come l'acciaieria e la cokeria). Conclude pertanto che la variante rende inattuabile una delle strategie del Piano Strutturale ritenuta la più qualificante per il riequilibrio del rapporto città-fabbrica e rende conseguentemente inattuabile il progetto per il recupero della viabilità storica che il Piano Strutturale considerava strategico per la mobilità urbana.

L'osservante sottolinea ancora come le scelte operate dalla variante confliggano sostanzialmente con le strategie del P.S. e sui principi della LR 1/2005 riducendo la possibilità di perseguire una migliore qualità degli insediamenti e della salute dei cittadini (in particolare per quelli del Cotone-Poggetto e degli insediamenti residenziali vicini alla zona industriale). Conseguentemente ritiene che tali scelte costringano a "riconsiderare anche altre scelte effettuate dal Comune alla fine del 2007 per le aree vicine alla fabbrica (come i 170 alloggi all'incrocio tra Viale Unità d'Italia e Via della Resistenza, le "serre urbane" o il "bosco in città" tra la nuova fabbrica e Viale Unità d'Italia, ecc.) a meno che non s'intenda perseguire una strategia urbanistica che avvicina la fabbrica alla città e la città alla fabbrica".

L'osservante aggiunge che tale rilevante modifica alle strategie del P.S. "è stata assunta senza approfondire le implicazioni territoriali, sociali, economiche ed ambientali che questa comporta" e che "di fronte agli scenari proposti dall'impresa, il Comune avrebbe dovuto avere una propria autonoma posizione a partire dalla difesa delle scelte strategiche del Piano Strutturale, sulla base della quale confrontarsi con l'impresa. Ritiene inoltre che "un cambiamento strategico di questa portata avrebbe richiesto ben altro confronto tra le componenti sociali, politiche, professionali e scientifiche della società".

"Tutto ciò premesso, al fine di perseguire la corretta applicazione dei principi generali della LRT 1/2005 e dei ruoli che la stessa assegna agli strumenti di pianificazione, l'Associazione Democrazia e Territorio invita il Comune di Piombino a ricondurre la presente variante al rispetto di quanto

stabilito dal Piano Strutturale approvato (....) stralciando le previsioni che risultano in contrasto, per le quali, in ogni caso, servirebbe una complessiva rilettura del Piano Strutturale e delle conseguenze urbanistiche, ambientali, sociali ed economiche sul futuro dell'intera città".

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE:

I contenuti dell'osservazione ed il tenore delle richieste avanzate sono sostanzialmente analoghe a quelle avanzate con l'osservazione n. 7, della quale pertanto si ripropone, con alcune specifiche integrazioni, la relativa controdeduzione.

Sotto il profilo procedurale occorre in primo luogo ricordare che la variante in oggetto costituisce contestuale variante al PRG vigente ed al P.S. d'Area, e che tale circostanza è chiaramente esplicitata negli atti della variante stessa (relazione variante, verbale conferenza servizi, intesa preliminare, relazione responsabile procedimento, delibera adozione) ed è peraltro contemplata dalla LR 1/2005, sia nell'ambito della procedura ordinaria (art. 15 e seguenti) sia, a maggior ragione, nella procedura dell'accordo di pianificazione (art. 21 e seguenti). Posto quindi che la definizione di uno strumento operativo, o sua variante (che sia PRG o RU) può comportare contestuale variante al PS, e che si ritiene nel caso specifico di aver osservato correttamente il procedimento ed il processo di formazione dello strumento urbanistico previsti dalla legge regionale, il punto è semmai come ed in che misura l'amministrazione comunale, con la variante in questione, abbia ridefinito/riconsiderato gli obiettivi strategici stabiliti dal PS per l'UTOE 8.

A questo proposito occorre intanto ricordare in via preliminare come la definizione dei contenuti della variante, per quanto attiene in particolare il tema del riassetto delle aree industriali, (come peraltro evidenziato nella relazione stessa della variante) trae origine in un contesto di accordi ed intese interistituzionali, che vedono interessati per primi i Ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico oltre agli enti territoriali, sostanzialmente innovato rispetto alla fase di elaborazione del P.S. d'Area (dall'APQ Piombino-Bagnoli del dicembre 2007, alla definizione dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 252 bis del Codice dell'Ambiente non ancora sottoscritto, alla individuazione del SIN di Piombino nel Programma Straordinario Nazionale per il recupero economico produttivo dei siti industriali inquinati).

Tale mutato quadro di riferimento ha indotto pertanto l'amministrazione comunale a sollecitare la definizione dei programmi di sviluppo e di consolidamento industriale da parte delle aziende inserite nel SIN, a valutarne le implicazioni sotto il profilo dell'assetto territoriale ed ambientale, nell'ambito della struttura di temporanea di coordinamento istituita con deliberazione G.C. n. 47 del 13.2.2008, e ad assumere le conseguenti scelte di assetto territoriale, sulla base quindi dei piani industriali richiesti alle aziende, degli strumenti e degli elementi conoscitivi a disposizione ed avvalendosi del processo della Valutazione Integrata (come previsto dalla LR 1/2005). Tale percorso ha quindi condotto a riconsiderare le previsioni del PRG vigente in ordine all'ulteriore estensione dell'area di Città Futura a fronte di un vasto programma di consolidamento industriale e diversificazione produttiva proposto dall'azienda Lucchini (in particolare impianto *minimill* per la produzione dei laminati piani), che comprende tuttavia anche molti interventi volti al miglioramento complessivo delle prestazioni ambientali dello stabilimento (quali la rilocalizzazione del cantiere Siderco, dei carbonili e della cokeria, la realizzazione dell'impianto Rediron e Slagstar, la realizzazione della piattaforma ecologica di stoccaggio residui industriali, ecc.), i cui benefici per la collettività sono di ordine economico ed occupazionale ma anche di ordine ambientale.

A ciò si aggiunge il fatto che, in assenza di azioni di tipo coattivo da parte del Comune (attivazione di procedimenti espropriativi), le aree di Città Futura che con la variante sono state ricondotte alla destinazione industriale, sarebbero comunque rimaste a tempo indeterminato di proprietà e quindi nella disponibilità dell'azienda per la prosecuzione delle lavorazioni industriali in essere (parco rottame ed altri apparati impiantistici). Pertanto l'effettiva attuazione del programma di riconversione funzionale di tali aree si sarebbe comunque difficilmente attuata in assenza di accordi con l'azienda, vanificando di fatto per un lungo periodo anche la strategia delineata dal PS d'Area.

In merito a tale scelta si deve inoltre evidenziare che se pure gli obiettivi strategici delineati dal P.S. d'Area per l'UTOE 8 sono finalizzati a perseguire il progressivo riequilibrio dei rapporti tra città e fabbrica attraverso la riappropriazione da parte della città di aree sottoutilizzate o non utilizzate dall'industria siderurgica, è vero altresì che lo stesso PS stabilisce principi di gradualità e di verifica, da effettuare in sede di pianificazione operativa, in ordine all'effettiva fattibilità del processo di delocalizzazione degli impianti rispetto alla complessiva logistica industriale. Inoltre lo stesso PS già prefigura la possibilità di implementazione degli impianti connessi all'apparato impiantistico dell'acciaieria "ai fini di eventuali estensioni del mix produttivo", posto che anche il permanere ed il consolidamento della grande industria costituisce obiettivo strategico del PS e che l'apparato impiantistico dell'acciaieria non è altrimenti localizzabile (si veda in particolare la disciplina del PS relativa al "nucleo produttivo degli stabilimenti Lucchini" nell'ambito dell'UTOE 8).

Sulla base di quanto esposto si ritiene pertanto che l'A.C. abbia assunto le scelte operate con la variante, con particolare riferimento al ridimensionamento del programma di riconversione funzionale del comparto di Città Futura ed alla contestuale estensione dell'area industriale (zona D1 di PRG), seguendo un percorso del tutto legittimo, motivato e adeguatamente partecipato (a tale proposito si evidenzia che nell'ambito del percorso della Valutazione integrata si sono tenuti 4 forum specifici sui temi affrontati dalla variante, mentre tale percorso partecipativo non era avvenuto in sede di formazione del PS d'Area) ritenendo di perseguire in tal modo l'interesse generale della comunità locale.

Si confermano pertanto le scelte assunte con la variante adottata respingendo l'osservazione.

Si conviene tuttavia con l'osservante che il consolidamento delle attività industriali nell'area contigua al comparto di Città Futura già di proprietà comunale, ed oggetto della variante approvata nel novembre 2007, induce a riconsiderare la previsione dell'insediamento residenziale (dimensionato fino a 170 alloggi) nell'area posta all'incrocio tra Viale Unità d'Italia e Via della Resistenza (subcomparto della Porta Urbana). Si rinvia pertanto alla definizione del PP del comparto di Città Futura, che potrà eventualmente introdurre i conseguenti correttivi anche alle previsioni del PRG vigente, la revisione degli assetti funzionali dell'intero comparto e la eventuale rilocalizzazione della funzione residenziale.

OSSERVAZIONE N 17

PROPONENTE: avv. Paola Mancuso in qualità di Segretario Generale Autorità Portuale di Piombino

PROTOCOLLO: n. 34197 del 22.12.2008

ALLEGATI:

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE:

L'Autorità Portuale formula alcune osservazioni di ordine tecnico relative alla progettazione della S.S. 398 di collegamento al porto e al piano comunale di classificazione acustica.

Riguardo alla SS 398, l'osservante ripropone in sostanza le soluzioni viabilistiche già indicate negli elaborati del PRP per i tre svincoli di accesso alle tre macroaree funzionali del porto da tenere in considerazione nello sviluppo della progettazione della strada.

In particolare:

- per la sezione commerciale/industriale del porto, posta a nord, il PRP prevede che l'accesso avvenga direttamente dalla SS 398 attraverso lo svincolo delle Terre Rosse; si chiede pertanto che nelle successive fasi del progetto venga comunque mantenuto prioritario tale collegamento;
- per la sezione autostrade del mare, posta in posizione mediana all'interno dell'ambito portuale, il PRP prevede che l'accesso avvenga direttamente dalla SS 398 attraverso lo svincolo di Portovecchio; a tale proposito si chiede che nelle fasi successive della progettazione della strada tale svincolo venga concepito in armonia con il futuro assetto del porto e comunque venga considerata l'opportunità di utilizzare il cavalcaferrovia esistente per la realizzazione dello svincolo in uscita dal porto, eliminando così la necessità di utilizzo di indispensabili aree retroportuali;
- per la sezione passeggeri, posta a sud dell'ambito portuale, sulla base degli studi specialistici condotti a supporto del PRP e delle previsioni in ordine ai traffici passeggeri che hanno condotto al dimensionamento nel PRP delle banchine del terminal passeggeri, l'A.P. ritiene che "sarebbe opportuno che la SS 398 fosse costituita da 4 corsie sin dallo svincolo iniziale di Via Regina Margherita" e ripropone inoltre le soluzioni degli svincoli (a rotatoria) in corrispondenza di Poggio Batteria, così come riportato negli elaborati del PRP.

Sempre in riferimento al tracciato della SS 398, l'A.P. chiede inoltre che "la soluzione tecnica da adottare per lo scavalco dell'area della movimentazione e stoccaggio merci adiacente il depuratore le Ferriere consenta il mantenimento di tali attività direttamente connesse alle operazioni portuali".

Per quanto riguarda invece il piano comunale di classificazione acustica, l'A.P. chiede di ridefinire la classe di appartenenza dell'ambito portuale individuata nel vigente PCCA, "in modo da tener conto del nuovo assetto del porto e delle conseguenti nuove destinazioni funzionali derivanti dall'adozione del nuovo piano regolatore portuale del porto di Piombino".

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE:

Per quanto riguarda la progettazione della SS 398, i rilievi e le raccomandazioni formulate dall'osservante attengono essenzialmente alle successive fasi della progettazione definitiva/esecutiva della strada in questione ed è quindi in quella sede che potranno essere più in dettaglio esaminate e definite le soluzioni tecniche prospettate. Per quanto riguarda le previsioni della variante adottata si rileva infatti che le soluzioni prospettate dall'osservante risultano di fatto già compatibili rispetto al nuovo tracciato del corridoio infrastrutturale di collegamento al porto che non necessita pertanto di essere modificato.

Per quanto riguarda invece il piano comunale di classificazione acustica (PCCA), si rileva che l'ambito portuale (D14.1) risulta in parte nella classe IV – aree di intensa attività umana, in parte in classe V – aree prevalentemente industriali e in parte in classe VI – aree esclusivamente industriali. Tuttavia seguito della definitiva approvazione della presente variante si dovrà necessariamente procedere all'adeguamento complessivo del PCCA in relazione alle nuove destinazioni urbanistiche introdotte dalla stessa.

OSSERVAZIONE N 18

PROPONENTE: Elia Calisi in qualità di Vice coordinatore della Toscana della Federpesca (Confindustria)

PROTOCOLLO: n. 34213 del 22.12.2008

ALLEGATI:

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE:

L'osservante, premesso che la localizzazione della darsena pescherecci e la creazione di un "polo ittico" integrato rappresenta un'importante occasione per sostenere e promuovere il settore della pesca che versa in una situazione di crisi da anni, rileva che in prossimità dell'area individuata dalla variante per la localizzazione del polo ittico e della darsena pescherecci sono previsti (ad una distanza di circa 300/400 metri) impianti industriali (quali lo SLAGSTAR, le aree di stoccaggio materie prime, la nuova cokeria ed il parco fossili) che possono determinare (anche nel caso di adozione di sistemi a nastri di alimentazione di tipo chiuso per lo spostamento dei prodotti) emissioni diffuse di tipo pulverulento. Ciò può creare problemi allo scarico del pescato di bordo a terra, con effetti negativi sulla qualità dei prodotti ittici che sono peraltro soggetti alle normative sanitarie CEE (direttiva europea n. 91/493/CEE) e del D. Lgs. 531/1992 che impongono precisi standards igienici e di qualità.

L'osservante ritiene che sarebbe pertanto opportuno ricercare una nuova localizzazione per la darsena pescherecci o, in alternativa, l'utilizzo di sistemi gommati per lo spostamento degli "spolverini" e l'adozione di sistemi che garantiscano il territorio circostante all'industria siderurgica da inquinamenti atmosferici.

L'osservante segnala inoltre che la darsena pescherecci viene utilizzata anche per lo scarico del pescato da parte dei Moto/Pesca denominate zaccarene (per nove mesi all'anno) e dei Moto/Pesca denominate Paranze (che svolgono attività annuale) e che necessitano di un fondale minimo garantito di 5 metri.

Pertanto, non avendo riscontrato negli elaborati della variante il dato relativo al fondale per la prevista darsena pescherecci, segnala la necessità di uno studio specifico o l'adozione di sistemi che possano garantire tale fondale. In subordine, in caso di non idoneità del sito, l'osservante richiede la scelta di un sito alternativo per la pesca professionistica.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE:

Si premette, in via preliminare, che la realizzazione dei nuovi impianti industriali previsti e delle infrastrutture connesse dovrà osservare più elevati standards ambientali applicando le migliori tecnologie disponibili (BAT), come si evince anche dalla relativa disciplina della variante (art. 27 e 39 NTA) e come peraltro già previsto dalla normativa vigente in materia e che la Variante adottata prevede comunque ampie fasce a verde (con piantumazioni di alto fusto) con funzione di filtro e schermatura tra il comparto industriale (che risulta comunque, almeno per quanto attiene gli impianti citati dall'osservante, posto "sopravento" rispetto al polo ittico ed ai venti prevalenti dal quadrante sud, sud-est) ed il polo della cantieristica (D14.2.b).

Si rileva inoltre che al fine di limitare ulteriormente le interferenze negative tra le due attività, potranno essere adottate misure precauzionali aggiuntive nella progettazione e nella realizzazione del "polo della cantieristica e delle attività ittiche", quali ad esempio schermatura a verde o pannelli lungo il perimetro dell'approdo, zone coperte adibite allo scarico del pescato, ecc.

Per quanto riguarda i fondali presenti nell'ambito D14.2.b, premesso che la collocazione della flotta peschereccia all'interno dell'approdo dovrà essere più puntualmente studiata in sede di progettazione attuativa degli interventi, si evidenzia che l'imboccatura del nuovo approdo è prevista su fondali di profondità media intorno a - 5 m. s.l.m.m. e che comunque, ai fini della bonifica ambientale del bacino della Chiusa sono previste operazioni di dragaggio che condurranno ad un fondale minimo pari a - 2,50 m. s.l.m.m.

Ciò detto, rilevata per inciso una qualche contraddittorietà con le richieste avanzata dalla soc. Agroittica (osservazione n. 11) che richiede per ragioni di ordine gestionale ed economico di mantenere la prossimità dell'impianto di acquacoltura con lo stabilimento siderurgico, si evidenzia comunque che la disciplina della variante adottata (si veda art.27, e art.40 NTA), già contempla, senza che ciò costituisca variante, la possibilità di rilocalizzazione della flotta pescherecci e delle attività ittiche (mercato ittico e servizi connessi) nell'ambito D14.2.a (polo del diportismo) localizzato a Molo Batteria. Pertanto la richiesta avanzata dall'osservante risulta già contemplata dalla variante adottata.

OSSERVAZIONE N 19

PROPONENTE: Elio Mazzantini in qualità di responsabile d'area della Federcopesca

PROTOCOLLO: n. 34214 del 22.12.2008

ALLEGATI:

SINTESI DELL'OSSERVAZIONE:

L'osservante, premesso che la localizzazione della darsena pescherecci e della Impresa di acquacoltura Agroittica e del mercato ittico è di importanza strategica ed economica per il settore dei prodotti della pesca, ritiene che la localizzazione prevista dalla variante per il polo ittico, data la prossimità con impianti industriali di nuova previsione (quali aree stoccaggi materie prime, slagstar, nuova cokeria e parco fossili, ecc.), possa determinare esposizioni all'inquinamento atmosferico (spolveramenti) dei prodotti alimentari della pesca. Ricorda a tal fine che tali prodotti sono soggetti alle normative sanitarie CEE (direttiva europea n. 91/493/CEE) e del D. Lgs. 531/1992. Ritiene pertanto che "sarebbe idoneo una nuova localizzazione degli impianti sopra elencati che possono creare polverosità ambientale distanti dal settore alimentari dei prodotti da pesca per la salvaguardia della qualità e idoneità del prodotto".

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE:

L'osservante avanza rilevati e richieste analoghe a quelle avanzate con l'osservazione n. 18. Si rinvia pertanto alla relativa controdeduzione.